



Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 841 final

2025/0361 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione

{SEC(2025) 841 final} - {SWD(2025) 838 final} - {SWD(2025) 839 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta legislativa propone modifiche del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)¹, adottato il 27 novembre 2019 ed entrato in applicazione nel marzo 2021. Rappresenta uno dei primi tasselli del quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile e fa parte di un più ampio pacchetto di disposizioni, strumenti e norme in materia di informativa sulla sostenibilità per le società finanziarie e non finanziarie, adottato conformemente al piano d'azione della Commissione del 2018 per finanziare la crescita sostenibile².

Il regolamento SFDR delinea una disciplina dettagliata dell'informativa sulla sostenibilità degli intermediari finanziari e dei prodotti finanziari per quanto riguarda il modo in cui sono presi in considerazione i vari fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza, combattere l'ecologismo di facciata e tutelare gli investitori garantendo che i partecipanti ai mercati finanziari, come ad esempio i gestori di patrimoni, gli enti pensionistici e i consulenti finanziari, rendano note le informazioni del caso. Più in generale, il regolamento SFDR concorre pertanto a i) attrarre finanziamenti privati per agevolare la transizione verso una maggiore sostenibilità e ii) aiutare le imprese europee a cogliere opportunità competitive in questo settore.

Il regolamento SFDR è integrato da un regolamento delegato della Commissione³ che stabilisce norme dettagliate in materia di informativa riguardo alle modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono comunicare agli investitori le informazioni sulla sostenibilità riguardanti le proprie attività di investimento e i propri prodotti finanziari, per consentire a questi ultimi di prendere decisioni consapevoli. Il regolamento delegato specifica in particolare i dettagli delle informazioni da comunicare agli investitori nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche, sia per i partecipanti ai mercati finanziari in quanto soggetti che per i prodotti finanziari che questi rendono disponibili.

Per quanto riguarda l'informativa a livello di soggetto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari sono tenuti a illustrare in che modo integrano le considerazioni ESG nelle proprie procedure interne, comprese quelle di dovuta diligenza, e prendono in considerazione pratiche commerciali responsabili. Per quanto riguarda l'informativa a livello di prodotto, ivi compresi anche i fondi di investimento, i prodotti di investimento assicurativi e i prodotti pensionistici, è obbligatorio comunicare le caratteristiche e gli obiettivi di sostenibilità. L'articolo 8 del regolamento SFDR stabilisce che, per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari devono illustrare come questo avviene. L'articolo 9 del regolamento SFDR stabilisce che, per i prodotti che hanno come obiettivo un investimento sostenibile, i partecipanti ai mercati finanziari devono

¹ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile* (COM(2018) 97 final).

³ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

spiegare l'obiettivo di sostenibilità e illustrare com'è raggiunto. Infine tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento SFDR sono soggetti all'informativa di cui all'articolo 6 dello stesso, a norma del quale i partecipanti ai mercati finanziari devono comunicare in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati, se del caso, nel processo decisionale per gli investimenti e rendere noti i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti.

Il regolamento SFDR ha avuto fin da subito effetti di ampia portata sul mercato e ha accompagnato una domanda in costante aumento di prodotti finanziari con caratteristiche ESG. I prodotti per cui è obbligatorio comunicare informazioni a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR rappresentano quasi il 50 % del patrimonio gestito nell'UE, pari a oltre il 60 % dei fondi UE⁴. Con l'84 % dei fondi sostenibili a livello mondiale, l'Europa è di gran lunga il più grande mercato per questo tipo di fondi⁵.

La valutazione approfondita del regolamento SFDR effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 19 di tale regolamento a partire dal 2023 ha tuttavia individuato diverse carenze emerse in seguito alla sua entrata in applicazione. I dati raccolti evidenziano che, sebbene gli obiettivi del regolamento SFDR continuino a godere di ampio sostegno, diversi aspetti delle norme sono considerati complessi, difficili da attuare e inefficaci. Alla complessità del quadro contribuiscono il disallineamento tra i concetti e le definizioni del regolamento SFDR e quelli di altre normative dell'UE in materia di finanza sostenibile e le difficoltà dei partecipanti ai mercati finanziari ad accedere a dati ESG affidabili e completi. I dati dimostrano che l'obiettivo della tutela degli investitori non è stato conseguito in modo soddisfacente; a questo si aggiungono l'uso improprio delle informative di cui agli articoli 8 e 9 alla stregua di marchi di qualità e la mancanza di chiarezza in merito a determinati concetti e obblighi.

La revisione del regolamento SFDR figura tra le iniziative di semplificazione del programma di lavoro della Commissione per il 2025⁶. In linea con gli orientamenti politici per il periodo 2024-2029⁷, l'obiettivo è mantenere la rotta verso gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, ma con norme più semplici, meno oneri amministrativi e un'applicazione più efficace. La necessità di semplificare il quadro in materia di finanza sostenibile per ridurre i costi di conformità a carico delle imprese nell'UE è stata sottolineata anche nella relazione sul futuro della competitività europea di Mario Draghi⁸.

Date queste premesse, la Commissione propone di rivedere il regolamento SFDR per renderlo più efficiente, più semplice e più proporzionato. È fondamentale garantire l'integrità del mercato unico dell'UE della finanza sostenibile concentrandosi su prescrizioni che attenuino i rischi di ecologismo di facciata e siano più utili agli investitori per cogliere e confrontare le opportunità offerte dai prodotti finanziari legati alla sostenibilità. Allo stesso tempo, la revisione mira a rafforzare la competitività del settore finanziario europeo garantendo condizioni in grado di agevolare le attività imprenditoriali e approfondendo il mercato unico

⁴ Calcoli della Commissione sulla base di dati ottenuti da fornitori di dati mondiali.

⁵ Cfr. dati della piattaforma sulla finanza sostenibile (PSF): https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_it.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida* (COM(2025) 45 final).

⁷ [Priorità per il periodo 2024-2029 – Commissione europea](#).

⁸ [Relazione Draghi sulla competitività europea](#).

dei prodotti finanziari legati alla sostenibilità, così da contribuire a convogliare capitali verso la prosperità sostenibile dell'Europa.

Le modifiche proposte perseguono due obiettivi: il primo consiste nel semplificare e ridurre gli obblighi amministrativi e di informativa in materia di sostenibilità per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, nonché nel rendere più coerente il quadro per le esigenze operative dei partecipanti ai mercati finanziari; il secondo nel migliorare la capacità degli investitori finali di comprendere e confrontare i prodotti finanziari legati alla sostenibilità e nel tutelarli da asserzioni ESG potenzialmente fuorvianti.

La presente proposta prevede dunque una notevole semplificazione degli obblighi di comunicazione e una classificazione tripartita dei prodotti finanziari con caratteristiche ESG, tenendo conto dei riscontri di un'ampia serie di portatori di interessi e sulla base delle attuali pratiche di mercato. Di conseguenza, la proposta apporta anche modifiche mirate al regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati⁹ e abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione¹⁰, che attua l'attuale regolamento SFDR, a decorrere dalla data di applicazione del nuovo quadro.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento SFDR è strettamente collegato ad altri atti del quadro in materia di finanza sostenibile, tra cui la tassonomia dell'UE¹¹, il regolamento sugli indici di riferimento dell'UE¹², la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità¹³, la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità¹⁴, come pure a determinate parti della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹⁵, della direttiva sulla distribuzione assicurativa¹⁶ e della direttiva sui diritti degli azionisti¹⁷. Insieme, questi

⁹ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

¹² Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

¹³ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

¹⁴ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (si applica da luglio 2028).

¹⁵ Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.

atti sostengono le imprese e il settore finanziario nella mobilitazione dei finanziamenti privati a favore di progetti e tecnologie sostenibili. Nello specifico gli obblighi di comunicazione per i partecipanti ai mercati finanziari ai sensi del regolamento SFDR si basano sugli obblighi di comunicazione imposti alle imprese dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e dal regolamento sulla tassonomia. La revisione del regolamento SFDR è pertanto necessaria per riprodurre le modifiche introdotte dalla proposta di semplificazione "omnibus"¹⁸ per quanto riguarda le informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese, in particolare la futura portata delle informative societarie a norma della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

La revisione trae spunto anche dagli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle denominazioni dei fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità¹⁹. Al fine di garantire che le asserzioni ESG a norma del regolamento SFDR riveduto siano chiare, corrette e non fuorvianti, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero consultare anche gli orientamenti in materia di vigilanza elaborati dalle autorità europee di vigilanza²⁰. Inoltre la nozione di asserzioni ESG formulate dai prodotti finanziari in merito al modo e alla misura in cui i prodotti classificati investono in obiettivi di transizione o di sostenibilità o contribuiscono a tali obiettivi, o integrano nella loro strategia di investimento fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni in materia di gestione del rischio di sostenibilità, è coerente con la nozione di "asserzioni ambientali" di cui all'articolo 2, primo comma, lettera o), della direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde²¹). In linea con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, le prescrizioni di tale direttiva sarebbero soddisfatte mediante la corretta applicazione del presente regolamento.

Infine, dato che il presente regolamento adegua gli obblighi di informazione relativi al grado in cui i prodotti finanziari investono in attività connesse alla sostenibilità, comprese le attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia, l'obbligo incombente ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare le informazioni di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento sulla tassonomia non è più generalizzato, bensì dipende dall'eventuale decisione di avvalersi del regolamento sulla tassonomia e dalla misura in cui lo si fa. Inoltre i riferimenti contenuti in tali articoli del regolamento sulla tassonomia non rimanderebbero più ai paragrafi relativi alle informative negli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR, bensì ai criteri per le categorie di prodotti connessi alla sostenibilità, e pertanto non risulterebbero più pertinenti. Analogamente, non sussiste più l'obbligo di includere in tali informative le dichiarazioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento sulla tassonomia riguardo alle quote dei prodotti finanziari che tengono conto o meno dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili a norma di tale regolamento.

¹⁷ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, come modificata nel 2017 (in particolare capo I ter).

¹⁸ [Omnibus I – Commissione europea](#).

¹⁹ ESMA, *Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms*, agosto 2024 (ESMA34-1592494965-657).

²⁰ [ESMA, Thematic notes on clear, fair & not misleading sustainability-related claims \(ESMA36-429234738-154\); EIOPA, Opinion on sustainability claims and greenwashing \(EIOPA-BoS-24-160\)](#).

²¹ Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Come indicato in precedenza, la revisione del regolamento SFDR è un'iniziativa di semplificazione prevista nel programma di lavoro della Commissione per il 2025 e dà seguito alla relazione Draghi. Le modifiche proposte mirano ad agevolare l'attuazione del quadro in materia di finanza sostenibile. In linea con il più ampio programma di semplificazione e con l'obiettivo di creare norme più semplici attraverso una migliore attuazione nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, la Commissione ha pubblicato un elenco di misure non essenziali di livello 2 che comprende diverse misure da abrogare derivanti dal regolamento SFDR²².

Le norme aggiornate affronteranno inoltre gli attuali ostacoli alla distribuzione transfrontaliera di prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità, che imbrigliano il potenziale del mercato unico della finanza sostenibile di mobilitare efficacemente i risparmi a beneficio della prosperità sostenibile dell'Europa. Le nuove norme dovrebbero pertanto promuovere un funzionamento più efficace del mercato unico della finanza sostenibile, anche migliorando la trasparenza e dando agli investitori di tutta l'Unione gli strumenti per partecipare ai mercati dei capitali dell'UE in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti²³.

Nello stesso spirito delle iniziative di recente pubblicazione volte a far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti, come le raccomandazioni sui conti di risparmio e investimento²⁴, il regolamento SFDR mira anche a sostenere misure tese a creare migliori opportunità e risultati più soddisfacenti per i cittadini che desiderano investire. È concepito specificamente per coloro che desiderano far fruttare i propri risparmi investendo nei mercati finanziari in linea con le proprie preferenze di sostenibilità. Inoltre la strategia della Commissione in materia di alfabetizzazione finanziaria, il cui scopo è aiutare i cittadini a capire meglio i principi, le opportunità e i rischi degli investimenti²⁵, consentirà ai cittadini e agli investitori di acquisire una migliore comprensione degli effetti economici della scelta di finanziare determinate attività, del relativo impatto e delle implicazioni per l'occupazione, la sostenibilità, i risultati sociali e la resilienza.

La revisione contribuirà a perseguire in modo più efficiente agli obiettivi del Green Deal europeo, compresa la neutralità climatica prevista dalla normativa sul clima²⁶, alla transizione ambientale sostenuta da un'economia innovativa e circolare e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Infine la revisione del regolamento SFDR muove dagli orientamenti della Commissione sull'applicazione del quadro della finanza sostenibile dell'UE per quanto riguarda il settore della difesa, presentati nella comunicazione su una strategia industriale europea per il settore

²² ["De-prioritisation of Level 2 acts in financial services legislation"](#).

²³ [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE](#) (COM(2025) 124 final).

²⁴ Raccomandazione della Commissione sull'aumento della disponibilità di conti di risparmio e investimento con trattamento fiscale semplificato e vantaggioso (C(2025) 6800 final).

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una strategia per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria nell'UE (COM(2025) 681 final).

²⁶ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ("Normativa europea sul clima").

della difesa²⁷ e messi in atto attraverso il pacchetto omnibus sulla prontezza alla difesa²⁸ del giugno 2025, annunciato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030²⁹ del marzo 2025. È pertanto pienamente coerente con gli obiettivi del Libro bianco congiunto e della tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030³⁰ di rafforzare ulteriormente l'accesso ai finanziamenti per il settore della difesa e dello spazio.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della revisione è la medesima del regolamento (UE) 2019/2088 vigente, vale a dire l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente di adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Le norme rivedute contribuiscono a sostenere il funzionamento efficace ed efficiente del mercato interno della finanza sostenibile, tutelano la concorrenza tra i partecipanti ai mercati finanziari e incoraggiano cambiamenti di comportamento improntati a una maggiore innovazione.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il regolamento SFDR nella sua forma iniziale ravvisava la necessità di un quadro comune coerente per l'informativa sulla sostenibilità dei prodotti finanziari nell'UE, obiettivo che rimane pienamente valido e gode di ampio sostegno da parte dei portatori di interessi. In mancanza di un'azione a livello dell'Unione, i problemi individuati dopo l'entrata in vigore del regolamento persisterebbero e non sarebbero affrontati in modo efficace, efficiente e coerente. I partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori continuerebbero a scontrarsi con un'indebita complessità nell'applicazione delle norme. Resterebbero in vigore norme e modelli troppo lunghi per l'informativa sulle caratteristiche di sostenibilità nelle pratiche commerciali dei partecipanti ai mercati finanziari e nei prodotti finanziari che questi offrono agli investitori. L'incertezza e l'insufficiente comparabilità continuerebbero a caratterizzare i prodotti finanziari ESG disponibili, incidendo negativamente sulla loro credibilità e diffusione.

Alla luce dei problemi di cui sopra occorre semplificare e adeguare il quadro vigente del regolamento SDR, operazione che può essere effettuata in modo coerente ed efficace solo a livello dell'UE. Un'azione efficace a livello dell'UE contribuirebbe anche alla crescita della finanza sostenibile privata in tutta l'Unione, favorirebbe il corretto funzionamento del mercato unico della finanza sostenibile e contribuirebbe in ultima analisi a migliorare la trasparenza nei confronti degli investitori, consentendo loro di partecipare ai mercati dei capitali dell'UE, in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti.

²⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente* (JOIN(2024) 10 final).

²⁸ [Pacchetto omnibus sulla prontezza alla difesa – Commissione europea.](#)

²⁹ Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (JOIN(2025) 12 final).

³⁰ [Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 – Commissione europea.](#)

- **Proporzionalità**

Le modifiche proposte rispettano il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Esse non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e tutela degli investitori, espandendo al contempo la finanza sostenibile privata a sostegno degli obiettivi di sostenibilità e competitività dell'Europa. Sempre sulla base del principio di proporzionalità, la presente proposta si basa inoltre sulle pratiche di mercato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta modifica il regolamento (UE) 2019/2088 mediante un regolamento modificativo. Al fine di superare la frammentazione del mercato e ridurre i margini per introdurre norme nazionali supplementari volte a colmare le carenze percepite, nonché al fine di operare l'auspicata semplificazione degli obblighi e delle informative in modo armonizzato in tutta l'Unione, a vantaggio sia dei partecipanti ai mercati finanziari che degli investitori, serve un regolamento direttamente applicabile che assicuri la completa armonizzazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel dicembre 2022 la Commissione ha annunciato una valutazione approfondita del quadro in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tra settembre e dicembre 2023 sono state condotte due consultazioni, una pubblica e una mirata.

La valutazione è servita a raccogliere riscontri sul funzionamento del quadro e a valutare eventuali carenze per quanto riguarda il grado di conseguimento dei suoi obiettivi finali. Ha riguardato in particolare l'efficacia delle norme nel contribuire ad attrarre finanziamenti privati al fine di agevolare la transizione dell'economia europea verso una maggiore sostenibilità e, in tale contesto, consentire agli investitori di comprendere e confrontare meglio i prodotti offerti.

La valutazione e le sue fasi, illustrate nella sezione che segue, sono riassunte nella valutazione del regolamento SFDR, parte della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta (cfr. la sezione "Valutazione d'impatto"). I risultati della valutazione aiutano a individuare e comprovare le cause dei problemi principali e confluiscono negli insegnamenti appresi, utili ai fini della revisione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La sezione seguente fornisce una panoramica delle consultazioni dei portatori di interessi effettuate ai fini della revisione:

- consultazioni pubbliche mirate e aperte
- seminari tecnici e tavole rotonde
- pareri del gruppo di esperti della Commissione (piattaforma sulla finanza sostenibile)
- contributo delle autorità europee di vigilanza (AEV)
- dialogo con gli Stati membri
- dialogo continuo con gli esperti

- invito a presentare contributi.

Consultazioni pubbliche mirate e aperte

Tra settembre e dicembre 2023 si sono svolte due consultazioni pubbliche (una mirata³¹ e una aperta³²). Una relazione di sintesi³³ è stata pubblicata nel maggio 2024.

Alla consultazione mirata hanno partecipato 324 organizzazioni e persone fisiche. Partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari erano il gruppo più numeroso, seguiti dalle ONG. Le risposte arrivavano prevalentemente da paesi dell'UE; i rispondenti di paesi terzi erano per lo più britannici e statunitensi.

Le risposte denotano un forte sostegno agli obiettivi strategici del regolamento SFDR, ma opinioni contrastanti sul successo della sua attuazione a fronte degli obiettivi specifici. La maggioranza dei rispondenti concorda sul fatto che il regolamento SFDR non sia attualmente utilizzato solo come quadro di informativa, come previsto, bensì anche per attribuire "marchi di qualità" e a fini di marketing (in particolare le informative di cui agli articoli 8 e 9). Molti hanno inoltre sottolineato che le incoerenze tra le diverse parti del quadro sulla finanza sostenibile comportano difficoltà sia per i partecipanti ai mercati finanziari che per gli investitori finali e si sono chiesti se il regolamento SFDR sia il giusto strumento per fissare obblighi a livello di soggetto tesi a informare gli investitori. La maggior parte dei partecipanti ha chiesto di rendere l'informativa e i concetti relativi alla sostenibilità più semplici e comprensibili per gli investitori.

Gran parte dei partecipanti si è espressa a favore dell'istituzione di un sistema di classificazione dell'UE per i prodotti finanziari ESG, al servizio degli investitori al dettaglio, che tenga conto degli investimenti internazionali effettuati per mezzo dei prodotti finanziari UE e faccia leva sulle pratiche di mercato esistenti.

Seminari tecnici e tavole rotonde

A integrazione delle consultazioni mirate e aperte, la Commissione ha tenuto quattro seminari tecnici per raccogliere ulteriori osservazioni di natura tecnica. I seminari si sono svolti nell'ottobre e nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024. Nel dicembre 2024 si è tenuta un'ulteriore tavola rotonda tecnica con le associazioni dei consumatori per analizzare gli studi sui consumatori che hanno sondato le preferenze degli investitori al dettaglio e il loro grado di comprensione in tema di sostenibilità.

Pareri della piattaforma sulla finanza sostenibile

La piattaforma sulla finanza sostenibile, un gruppo di esperti della Commissione, ha formulato due pareri. Il primo, del dicembre 2023³⁴, trattava le questioni principali sollevate dalla Commissione nella consultazione mirata. Nel dicembre 2024 ha pubblicato un secondo

³¹ [Documento di consultazione mirata sull'attuazione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari \(SFDR\).](#)

³² [Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – valutazione.](#)

³³ [Relazione di sintesi della consultazione aperta e della consultazione mirata sull'attuazione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari \(SFDR\).](#)

³⁴ [Platform Briefing on EC targeted consultation regarding SFDR Implementation, dicembre 2023.](#)

parere³⁵ in cui delineava come avrebbe potuto essere impostato e calibrato un sistema di classificazione dei prodotti finanziari sostenibili, proponendo tre categorie ("Sostenibilità", "Transizione" e "Raccolta ESG"). Il parere verteva sullo stato corrente dei mercati finanziari ESG e sull'impatto che determinate soglie potrebbero avere sui prodotti che attualmente rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR.

Contributo delle AEV

Nel giugno 2024 le autorità europee di vigilanza hanno formulato un parere congiunto sulla valutazione del regolamento SFDR³⁶ in cui hanno suggerito di istituire nuove categorie: "Prodotto sostenibile" e "Prodotto di transizione". Nel luglio 2024 l'ESMA ha pubblicato il proprio parere, dal titolo "Sustainable investments: Facilitating the investor journey", in cui tra le altre cose ha caldeggiato l'istituzione di un sistema di classificazione³⁷.

Dialogo con gli Stati membri

La Commissione europea si è confrontata con gli Stati membri in due riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri³⁸ (dicembre 2024³⁹ e giugno 2025⁴⁰), chiedendo loro riscontri e osservazioni. Ha inoltre ricevuto dalle autorità degli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti (ANC) numerose lettere e documenti di sintesi che ne illustravano le posizioni sulla revisione del regolamento SFDR.

Dialogo continuo con gli esperti

La Commissione europea ha intrattenuto un dialogo costante con gli esperti – tra cui partecipanti ai mercati finanziari, investitori, ONG, associazioni dei consumatori e di categoria, rappresentanti del mondo accademico e altri portatori di interessi – in merito alle principali problematiche poste dal regolamento SFDR vigente e alle categorie da istituire.

Invito a presentare contributi

Infine la Commissione ha raccolto riscontri nell'ambito dell'invito a presentare contributi, cui è stato possibile rispondere dal 2 maggio al 30 maggio 2025⁴¹. Si sono espressi 195 portatori di interessi. Il gruppo più numeroso era costituito da associazioni di categorie e imprese, seguite dalle ONG e, in misura minore, dalle autorità nazionali. I rispondenti venivano prevalentemente da paesi dell'UE, con Francia, Germania, Belgio, Italia e Paesi Bassi tra i più rappresentati.

³⁵ [Categorisation of Products under the SFDR: Proposal of the Platform on Sustainable Finance, dicembre 2024.](#)

³⁶ [Joint ESAs Opinion on the assessment of the Sustainable Finance Disclosure Regulation \(SFDR\) \(JC 2024 06\), giugno 2024.](#)

³⁷ [ESMA Opinion – Sustainable investments: Facilitating the investor journey \(ESMA36-1079078717-2587\), luglio 2024.](#)

³⁸ [Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile \(E03603\).](#)

³⁹ [34ª riunione del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile.](#)

⁴⁰ [39ª riunione del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile.](#)

⁴¹ [Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – revisione delle norme dell'UE.](#)

- **Assunzione e uso di perizie**

Oltre ai riscontri di cui sopra, la Commissione ha esaminato diversi studi e altre fonti di dati, provenienti sia dai portatori di interessi che dal mondo accademico, tra cui lo studio richiesto dalla commissione ECON del Parlamento europeo riguardo all'attuazione del regolamento SFDR⁴², citato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta.

Il materiale utilizzato per preparare la valutazione d'impatto e orientare le scelte politiche proviene da diversi partecipanti al mercato e portatori di interessi, nonché da altre fonti affidabili e ampiamente riconosciute. I risultati sono stati sottoposti a controlli incrociati tra diverse fonti di informazione per evitare distorsioni causate da valori anomali o interessi di parte.

- **Valutazione d'impatto**

Per preparare la presente proposta legislativa è stata condotta una valutazione d'impatto. Il 2 luglio 2025 la relazione sulla valutazione d'impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo. Dopo un primo parere negativo, l'8 ottobre 2025 il comitato ha emesso un parere positivo con riserva.

Nelle sue osservazioni, il comitato per il controllo normativo ha chiesto in particolare di specificare meglio le opzioni strategiche per consentire una valutazione e un confronto adeguati, di valutare in modo esaustivo, insieme alle altre opzioni, la possibilità di abrogare il regolamento SFDR, di migliorare la coerenza con le semplificazioni previste dalle proposte omnibus e di dimostrare in modo più sostanzioso la fattibilità della creazione di categorie attendibili, anche in considerazione delle difficoltà relative alla disponibilità di dati ESG interessati dal pacchetto omnibus. È stata pertanto aggiunta una descrizione più approfondita di come funzionerebbero in concreto le opzioni strategiche, principalmente fornendo dettagli a illustrazione delle future informative semplificate, da specificare ulteriormente nelle misure di esecuzione, e presentando criteri più dettagliati per le tre categorie proposte. È stata aggiunta anche un'analisi esaustiva dell'opzione di abrogazione, unitamente a un'ulteriore analisi delle misure necessarie in sede di revisione per garantire la coerenza con il pacchetto omnibus. Sono state incluse evidenze supplementari circa la fattibilità di prescrivere un'informativa ESG comprensibile e basata su informazioni sulla sostenibilità facilmente reperibili, comparabili e credibili, che rispondano alla domanda degli investitori. Infine, a sostegno di quanto sopra, l'analisi dei costi, dei benefici e dei risparmi è stata corroborata attingendo a dati disponibili e affidabili. Le opzioni strategiche esaminate nella valutazione d'impatto mirano a definire le caratteristiche essenziali dell'informativa e delle categorie per il regolamento riveduto, delimitando con chiarezza gli ambiti (circoscritti) in cui saranno necessarie norme complementari nelle future misure di esecuzione. Oltre alla coerenza tra il regolamento SFDR e il resto del quadro sulla finanza sostenibile, comprese le modifiche che il pacchetto omnibus comporta in termini di informativa sulla sostenibilità applicabile alle imprese, un aspetto importante consisteva nel fare il punto sulle pratiche di mercato correnti da usare come punto di partenza, così da garantire un grado sufficiente di continuità con i

⁴² Studio richiesto dalla commissione ECON, "The current implementation of the Sustainability-related Financial Disclosure Regulation (SFDR)", comprendente una valutazione del funzionamento del quadro attuale per gli investitori al dettaglio, luglio 2024.

criteri di classificazione dei prodotti già applicati dai mercati, in particolare sulla base degli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi⁴³.

Per conseguire gli obiettivi della revisione, le opzioni prescelte sono state le seguenti:

i) eliminare l'informativa a livello di soggetto sui principali effetti negativi, tagliando così gran parte dei costi associati all'informativa a livello di soggetto (25 % dei costi complessivi di informativa, con un risparmio totale annuo di 56 milioni di EUR sui costi ricorrenti) ed eliminare le sovrapposizioni tra il regolamento SFDR e la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità;

ii) ridurre in modo significativo l'informativa a livello di prodotto, concentrandosi su modelli di informativa per i prodotti classificati contenenti meno indicatori di sostenibilità, in modo da facilitare il confronto e le decisioni degli investitori e ridurre in modo sostanziale i costi ricorrenti legati all'informativa sui prodotti;

iii) istituire tre categorie di prodotti ("Sostenibilità", "Transizione" e "ESG base"⁴⁴) che coprono una porzione significativa degli attuali prodotti finanziari ESG, garantendo la coerenza delle norme UE per tutti i prodotti incentrati su aspetti ESG verso cui i distributori potrebbero indirizzare gli investitori finali interessati alla sostenibilità (nell'ambito di successive modifiche degli atti delegati della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e della direttiva sulla distribuzione assicurativa). Sebbene siano previsti alcuni costi iniziali una tantum derivanti dalla creazione delle categorie di prodotti, si prevede che nel lungo periodo i costi ricorrenti saranno inferiori a quelli attualmente connessi al regolamento SFDR, e che nel complesso saranno compensati dai risparmi ottenuti grazie agli altri elementi della revisione.

• **Efficienza normativa e semplificazione**

La combinazione delle opzioni prescelte può semplificare notevolmente la legislazione e migliorarne l'efficienza. La proposta ha rilevanza diretta per le PMI, che rappresentano la maggioranza dei partecipanti ai mercati finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione. Si prevede una riduzione di ben oltre il 25 % dei costi stimati a carico delle PMI con le norme vigenti (circa 163 milioni di EUR di costi annuali ricorrenti, di cui circa 43 milioni di EUR per l'informativa a livello di soggetto e 120 milioni di EUR per quella a livello di prodotto). La riduzione dei costi a livello di soggetto grazie alla presente proposta è certa e comporterà soltanto costi minimi una tantum, e, sebbene non sia stato possibile raccogliere dati sufficienti sui costi associati alla creazione delle categorie di prodotti, ci si aspetta un possibile risparmio di oltre il 50 % anche a livello di prodotto grazie alla decisa riduzione delle informazioni da comunicare. I vantaggi della semplificazione per le PMI sarebbero più che proporzionali, con notevoli effetti di decrescita dei costi: in termini relativi sostengono infatti costi molto più elevati rispetto alle imprese più grandi, dovuti allo sforzo minimo necessario per elaborare e mantenere l'informativa sulla sostenibilità.

⁴³ Gli orientamenti dell'ESMA hanno introdotto criteri minimi per l'uso di determinati termini ESG nelle denominazioni dei fondi. Si tratta degli orientamenti normativi più recenti, in particolare dopo che una riclassificazione dei fondi di cui all'articolo 9 operata nel quarto trimestre del 2022 ha portato alla rietichettatura e alla ridenominazione di alcuni fondi UE di finanza sostenibile.

⁴⁴ Diversamente da quanto avvenuto nei lavori preparatori durante la valutazione d'impatto, si è deciso di introdurre nel regolamento i nomi delle categorie anziché lasciare questo aspetto alle misure di attuazione. Sono tuttavia previsti ulteriori test sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'interazione con le pertinenti norme di distribuzione.

Le PMI sono interessate anche indirettamente in quanto beneficiarie degli investimenti, dal momento che, in aggiunta alle misure di salvaguardia previste nel pacchetto omnibus (limite massimo riguardante la catena del valore), possono trarre vantaggio dal flusso dei fondi ed essere incluse nei prodotti nell'ambito di un sistema di classificazione semplice.

In conclusione, l'alleggerimento degli obblighi amministrativi legato alla soppressione delle informative a livello di soggetto elimina oneri che secondo le stime rappresentano il 25 % dei costi derivanti dalle norme vigenti, principalmente a carico dei partecipanti al mercato finanziario che sono PMI. Si stima inoltre che la semplificazione dell'informativa a livello di prodotto e l'introduzione di categorie di prodotti basate sulle pratiche di mercato, che nel complesso dovrebbero portare a risparmi sui costi, consentirebbero un'ulteriore riduzione degli oneri per le PMI, contribuendo così all'obiettivo del 35 %.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta promuove i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (di seguito "la Carta"). Essa tiene debitamente conto del rispetto, da parte delle imprese, dei diritti umani, della parità di genere, di condizioni di lavoro giuste ed eque e del divieto del lavoro minorile (articoli 5, 23, 31 e 32 della Carta), di un elevato livello di protezione dell'ambiente (articolo 37 della Carta), della coesione sociale (articolo 36 della Carta) e della protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta), in quanto il suo obiettivo principale è proteggere l'integrità del mercato unico della finanza sostenibile dell'UE mediante prescrizioni che attenuino i rischi di ecologismo di facciata, ma anche essere più d'aiuto agli investitori affinché possano cogliere le opportunità offerte dai prodotti finanziari legati alla sostenibilità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione monitorerà l'attuazione delle modifiche proposte nel regolamento attraverso processi consolidati già in essere, in particolare insieme alle autorità europee di vigilanza e alla piattaforma sulla finanza sostenibile.

Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti sarebbero incaricate di esaminare e valutare i costi di attuazione connessi al nuovo sistema di classificazione tre anni dopo l'entrata in applicazione del regolamento. La Commissione potrebbe inoltre collaborare con le autorità europee di vigilanza per effettuare valutazioni periodiche dei casi di ecologismo di facciata e vigilare sulle asserzioni relative alla sostenibilità, nonché con la piattaforma sulla finanza sostenibile per condurre un'analisi mirata del sistema e valutare il grado di diffusione della classificazione e l'attuazione dell'informativa semplificata. Infine la Commissione dovrebbe collaborare con le autorità europee di vigilanza e le associazioni dei consumatori per misurare la soddisfazione dei consumatori alcuni anni dopo l'inizio dell'attuazione del regime.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 introduce le seguenti modifiche del regolamento (UE) 2019/2088:

- (1) modifiche dell'oggetto (articolo 1 del regolamento SFDR) per rispecchiare l'ambito di applicazione riveduto, incentrato sui partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, rendono disponibili o gestiscono prodotti finanziari (con l'esclusione dall'ambito di applicazione i consulenti finanziari che non svolgono tale attività), e per includervi la creazione di categorie di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità;
- (2) modifiche conseguenti di alcune definizioni, in particolare l'eliminazione dei consulenti finanziari e l'aggiunta di definizioni per i prodotti classificati come "connessi alla sostenibilità" e per i prodotti classificati che asseriscono di produrre un "impatto" nell'ambito della propria strategia (articolo 2 del regolamento SFDR);
- (3) soppressione dell'articolo 2 bis del regolamento SFDR sul conferimento alle AEV della competenza di elaborare norme tecniche di regolamentazione relative al principio "non arrecare un danno significativo", che la Commissione deve poi adottare, in linea con l'elenco delle misure di esecuzione considerate non essenziali pubblicato dalla Commissione ("elenco di declassamento")⁴⁵;
- (4) modifica dell'articolo 3 per tenere conto dell'esclusione dei consulenti finanziari dall'ambito di applicazione;
- (5) soppressione degli obblighi di informativa a livello di soggetto di cui agli articoli 4 e 5 per quanto riguarda, rispettivamente, i principali effetti negativi e le politiche di remunerazione, sempre in linea con l'elenco di declassamento;
- (6) modifica dell'articolo 6 per tenere conto dell'esclusione dei consulenti finanziari dall'ambito di applicazione;
- (7) aggiunta del nuovo articolo 6 bis riguardante restrizioni specifiche in materia di trasparenza per i prodotti non classificati, in conseguenza della creazione di categorie per i "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità". In particolare, per tutelare gli investitori, sebbene nelle informative precontrattuali e periodiche dei prodotti non classificati non sia vietato includere informazioni che indichino se e in che modo tali prodotti tengono conto di fattori di sostenibilità, queste non devono costituire un elemento centrale dell'informativa né formulare asserzioni relative alla sostenibilità riservate ai prodotti classificati;
- (8) creazione di categorie di prodotti finanziari con caratteristiche di transizione (articolo 7), caratteristiche ESG di base (articolo 8) o caratteristiche di sostenibilità (articolo 9), compresi i principali criteri di classificazione, le esclusioni (ossia gli investimenti preclusi ai prodotti di ciascuna categoria) e le informazioni da comunicare agli investitori. Gli articoli riveduti abrogano inoltre i precedenti conferimenti di poteri o competenze, conformemente all'elenco di declassamento. L'ordine degli articoli riveduti offre continuità con l'uso corrente degli articoli 8 e 9, nello specifico, come espediente per contraddistinguere prodotti con caratteristiche ambientali e sociali diverse;

⁴⁵ ["De-prioritisation of Level 2 acts in financial services legislation"](#).

- (9) aggiunta di un nuovo articolo 9 bis sui prodotti finanziari che investono in prodotti classificati o li combinano, al fine di chiarire quando tali prodotti possono ambire a soddisfare i criteri di una determinata categoria e stabilire norme di trasparenza riguardo al modo in cui i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati, ma non per importi tali da essere essi stessi classificati, dovrebbero comunicare informazioni su tali investimenti. Questi prodotti dovrebbero indicare in particolare la quota dei propri investimenti costituita da prodotti finanziari classificati, basandosi sulle informazioni relative a questi ultimi fornite dai partecipanti ai mercati finanziari lungo la catena di investimento;
- (10) modifica dell'articolo 10 relativo alle informazioni pubblicate sui siti web dai partecipanti ai mercati finanziari, per tenere conto dell'ambito di applicazione riveduto e della creazione di categorie per i "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità", coerentemente con l'elenco di declassamento;
- (11) modifica dell'articolo 11 sulle relazioni periodiche da parte dei partecipanti ai mercati finanziari su base annuale, per tenere conto dell'ambito di applicazione riveduto e della creazione di categorie per i "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità", coerentemente con l'elenco di declassamento;
- (12) modifica dell'articolo 12 per tenere conto dell'esclusione dei consulenti finanziari dall'ambito di applicazione;
- (13) aggiunta di un nuovo articolo 12 bis che stabilisce i principi per l'uso dei dati e delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari ai fini del presente regolamento, nonché le norme sulle informazioni da fornire agli investitori, su richiesta, in merito alle fonti dei dati pertinenti e alle ipotesi alla base delle stime;
- (14) modifiche dell'articolo 13 relativo alle comunicazioni di marketing e alle norme di denominazione, per tenere conto in particolare dell'ambito di applicazione riveduto e della creazione di categorie per i "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità", coerentemente con l'elenco di declassamento. Nello specifico, le asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing sarebbero consentite solo per i prodotti classificati, ad eccezione dei prodotti non classificati di cui all'articolo 9 bis, che potrebbero includere tali asserzioni nelle comunicazioni di marketing ma non nelle denominazioni. Le modifiche dell'articolo 13 integrano inoltre gli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2024/3005 per i partecipanti ai mercati finanziari che includono rating ESG nei loro documenti di marketing, garantendo che le informazioni su tali rating siano disponibili all'interno dell'informativa pubblicata sul sito web;
- (15) modifica dell'articolo 14 per tenere conto dell'ambito di applicazione riveduto ed escludere la possibilità che a livello nazionale siano fissate ulteriori prescrizioni, che potrebbero andare oltre gli obblighi e i criteri di informazione per i "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità" di cui al regolamento riveduto e causare la frammentazione del mercato interno;
- (16) modifica dell'articolo 15 per rispecchiare l'ambito di applicazione riveduto;
- (17) aggiunta di deroghe facoltative all'articolo 17 per tipi specifici di prodotti, in particolare i prodotti di tipo chiuso creati prima dell'entrata in applicazione del regolamento riveduto, e chiarimento del fatto che la creazione di categorie di "prodotti finanziari connessi alla sostenibilità" non pregiudica i sistemi di marchi per i prodotti che presentano caratteristiche aggiuntive in termini di trasparenza, governance e altri requisiti;

- (18) revisione dell'articolo 18 (relazioni delle AEV) per rispecchiare l'oggetto e l'ambito di applicazione riveduti del regolamento;
- (19) modifiche mirate conseguenti dell'articolo 18 bis (punto di accesso unico europeo);
- (20) modifiche della clausola di riesame (articolo 19) per rispecchiare l'oggetto e l'ambito di applicazione riveduti del regolamento;
- (21) aggiunta dei nuovi articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater (disposizioni transitorie per i prodotti assicurativi e pensionistici che non sono interessati dagli orientamenti dell'ESMA sulla denominazione dei fondi e conferimento alla Commissione del potere di specificare le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi relativi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come connessi alla sostenibilità, nonché del potere di stabilire gli obblighi di informativa per questi prodotti finanziari classificati mediante atti delegati).

L'articolo 2 modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 specificando le informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti connessi alla sostenibilità al fine di indicare a quale categoria appartengono.

L'articolo 3 abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, contenente le misure di esecuzione adottate a norma dell'attuale regolamento SFDR, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento riveduto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴⁶,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁴⁷ del marzo 2018 ha definito una serie di misure volte a contribuire a mobilitare i capitali privati, orientandoli verso pratiche economiche più sostenibili, e migliorare la gestione dei rischi legati alla sostenibilità nel settore finanziario, sulla scorta in particolare dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁴⁸ e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile⁴⁹. Tra le azioni che ne sono scaturite, la Commissione ha proposto e i colegislatori hanno adottato il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ teso a migliorare la trasparenza riguardo alla considerazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità da parte dei partecipanti ai mercati finanziari nei servizi finanziari e nei prodotti finanziari offerti agli investitori.

⁴⁶ GU C , , pag. .

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile* (COM(2018) 97 final).

⁴⁸ Accordo di Parigi, GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁴⁹ [Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development |Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali.](#)

⁵⁰ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>).

- (2) La comunicazione sul Green Deal europeo⁵¹ ha ricordato l'importanza di garantire la mobilitazione dei capitali privati allo scopo di "trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse". Le misure adottate in applicazione del Green Deal hanno sempre suffragato l'importante ruolo dei capitali privati nel contribuire al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 a norma del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², degli obiettivi settoriali specifici di sostenibilità⁵³ e degli obiettivi del piano REPowerEU⁵⁴, finalizzato ad accelerare lo sviluppo di un'energia sicura e sostenibile nell'Unione e a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Le analisi della Commissione hanno evidenziato ripetutamente l'entità degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE: nel periodo 2030-2050 dovranno essere stanziati ogni anno circa 650 miliardi di EUR (a prezzi del 2023) per la sola transizione del sistema energetico in una serie di scenari diversi. In tale contesto, sbloccare e agevolare i fondi privati orientati alla sostenibilità è fondamentale affinché l'Unione possa contribuire adeguatamente al nuovo obiettivo collettivo quantificato fissato alla COP 29 e all'obiettivo di mobilitare 1 300 miliardi di USD l'anno di finanziamenti supplementari per il clima a partire dal 2035, e affinché possa rafforzare la sua resilienza di fronte ai cambiamenti climatici⁵⁵ e sostenere il piano per la competitività e la decarbonizzazione dell'UE (patto per l'industria pulita)⁵⁶. Questo è in linea anche con gli sforzi volti a potenziare l'industria della difesa dell'Unione⁵⁷ facendo in modo che il quadro in materia di finanza sostenibile non impedisca di destinare capitali ad attività connesse alla difesa e aiuti a realizzare un mercato unico più integrato del risparmio e degli investimenti, a sostegno della crescita economica, dell'innovazione e della competitività nell'Unione⁵⁸.

⁵¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, *Il Green Deal europeo* (COM(2019) 640 final).

⁵² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

⁵³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 14 luglio 2021, *"Pronti per il 55%": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica* (COM(2021) 550 final).

⁵⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 maggio 2022, *Piano REPowerEU* (COM(2022) 230 final).

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 marzo 2024, *Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità* (COM(2024) 91 final).

⁵⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, *Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione* (COM(2025) 85 final).

⁵⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 5 marzo 2024, *Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente* (JOIN(2024) 10 final).

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 marzo 2025, *Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE* (COM(2025) 124 final).

- (3) Il regolamento (UE) 2019/2088 è stato determinante per migliorare la trasparenza circa le opportunità e i rischi connessi agli investimenti che sostengono o integrano diversi obiettivi e considerazioni improntati alla sostenibilità. I partecipanti ai mercati finanziari sono soggetti a una serie comune di principi e prescrizioni riguardo alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti e dei servizi finanziari da loro offerti. Il regolamento (UE) 2019/2088, sia pur non al pieno delle sue potenzialità, ha giovato agli investitori offrendo loro un quadro più strutturato per quanto riguarda le modalità di presentazione di tali informazioni, contribuendo alla concorrenza, facilitando la scelta e la comparabilità di prodotti e servizi finanziari con caratteristiche e obiettivi legati alla sostenibilità. Le autorità nazionali competenti incaricate di controllare il rispetto del regolamento (UE) 2019/2088 da parte dei partecipanti ai mercati finanziari hanno istituito pratiche relative ai rischi di ecologismo di facciata e sviluppato un quadro di vigilanza maggiormente condiviso per la supervisione.
- (4) L'attuazione del regolamento (UE) 2019/2088 si è tuttavia rivelata difficoltosa sia per i partecipanti ai mercati finanziari che per gli investitori. Da una valutazione approfondita a norma dell'articolo 19 del regolamento è emerso che, sebbene i suoi obiettivi continuino a godere di ampio sostegno, l'attuazione del regolamento è associata a complessità e costi notevoli per i partecipanti ai mercati finanziari. Inoltre le informazioni fornite agli investitori finali non sono, nel complesso, sufficientemente chiare ed efficaci nell'aiutarli a comprendere e confrontare i diversi prodotti e servizi finanziari connessi alla sostenibilità loro offerti. Le informazioni agli investitori a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 sono state altresì utilizzate dal mercato in modo fuorviante per classificare i prodotti finanziari come sostenibili nonostante la mancanza di criteri atti allo scopo. L'informativa di cui a tali articoli è stata inoltre caratterizzata da una molteplicità di interpretazioni e pratiche di attuazione, che si sono tradotte in un grado insufficiente di chiarezza per gli investitori finali. Sono emerse interpretazioni discordanti anche da parte delle autorità nazionali competenti, mentre le prassi di vigilanza le relative aspettative sono state condizionate dalla necessità di adeguarsi all'introduzione di nuovi orientamenti comuni per l'uso di termini attinenti alla sfera dell'ambiente, del sociale e della governance nelle denominazioni dei fondi di investimento ("orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi")⁵⁹. Tali difficoltà di attuazione hanno comportato costi e oneri indebiti per il settore finanziario dell'Unione rispetto ai concorrenti internazionali, la mancata tutela degli investitori e rischi di ecologismo di facciata, e hanno dato adito a requisiti e prassi di vigilanza nazionali divergenti che sono in contrasto con l'integrità del mercato unico. La percezione generale è che le difficoltà limitino l'efficacia del regolamento (UE) 2019/2088 nello sfruttare il potenziale del mercato unico per mobilitare i capitali privati e destinarli alla prosperità sostenibile dell'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) 2019/2088 fa parte di un quadro più ampio in materia di finanza sostenibile, i cui elementi sono attualmente oggetto di modifiche mirate volte a semplificare, razionalizzare e ridurre gli oneri dell'informativa sulla sostenibilità e degli obblighi connessi a carico delle imprese dell'Unione. Tali modifiche dovrebbero garantire che l'ambizione generale del Green Deal europeo sia perseguita in modo più efficace sotto il profilo dei costi, senza compromettere gli obiettivi strategici

⁵⁹ ESMA, [Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms](#), 21 agosto 2024 (ESMA34-1592494965-657).

concordati⁶⁰. Nell'ambito di questo quadro più ampio, anche il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe essere rivisto di conseguenza. Per questo motivo la sua revisione è stata inclusa tra le iniziative di semplificazione della Commissione nella lettera d'incarico alla commissaria per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti⁶¹ e nel programma di lavoro della Commissione per il 2025⁶². La revisione ha l'obiettivo di porre rimedio alle carenze associate all'attuazione del regolamento (UE) 2019/2088, semplificare gli oneri amministrativi in misura significativa, in un'ottica di coerenza con il resto del quadro unionale sulla finanza sostenibile, e aiutare gli investitori a comprendere e confrontare in modo efficiente i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità.

- (6) In tale contesto, tanto gli investitori finali quanto i partecipanti ai mercati finanziari beneficeranno dell'alleggerimento degli oneri specifici derivanti dal regolamento (UE) 2019/2088 che gravano su questi ultimi e della formalizzazione di un regime di classificazione esaustivo per i prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Tale classificazione definirà un sistema chiaro in base al quale i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità dovrebbero essere raggruppati in categorie in funzione del modo in cui dichiarano agli investitori finali di perseguire o conseguire obiettivi specifici connessi alla sostenibilità o di prendere in considerazione fattori specifici legati alla sostenibilità. Per armonizzare le pratiche di attuazione e di vigilanza e tutelare maggiormente gli investitori finali dall'ecologismo di facciata e dalle asserzioni fuorvianti, la classificazione dovrebbe basarsi su una serie chiara di criteri.
- (7) È necessario adeguare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e alcune definizioni ivi contenute per tenere conto di tali obiettivi. Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe continuare a imporre ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare in che modo, a loro avviso, i rischi di sostenibilità incidono sui prodotti finanziari che offrono agli investitori. Al di là di tali elementi, il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe tuttavia concentrarsi esclusivamente sulle prescrizioni specifiche e sulle informative associate applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o rendono disponibili prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, in particolare quelli che menzionano elementi inerenti alla sostenibilità nella denominazione o nella documentazione di marketing rivolta agli investitori finali. I consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti non confezionano né gestiscono prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, né li mettono a disposizione degli investitori. Per tale motivo i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088. Il loro ruolo consiste piuttosto nell'individuare, in qualità di distributori, i prodotti messi a disposizione dai partecipanti ai mercati finanziari che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei

⁶⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final).

⁶¹ Lettera di incarico della presidente della Commissione europea, del 17 settembre 2024, [ac06a896-2645-4857-9958-467d2ce6f221_en](#).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, *Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida* (COM(2025) 45 final).

loro clienti. Le norme per i distributori dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare il regime di classificazione dei prodotti finanziari corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Lo stesso vale per il servizio di gestione del portafoglio, che consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di strumenti finanziari secondo i mandati conferiti dai clienti, che pertanto non sono concepiti e commercializzati allo stesso modo dei prodotti identificati per determinati mercati di riferimento.

- (8) La definizione di investimento sostenibile di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 ha generato una serie considerevole di sfide e problemi legati all'attuazione pratica, con quesiti alle autorità di vigilanza in merito all'interpretazione e alle loro aspettative e ampie divergenze in termini di applicazione concreta. Gli operatori rilevano inoltre problemi di duplicazione e incoerenza con concetti comparabili stabiliti altrove nel quadro in materia di finanza sostenibile ma con un significato leggermente diverso, compresi quelli del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³, e vincoli indebiti per gli investimenti destinati alla transizione di imprese o attività economiche verso la sostenibilità conformemente alla politica delineata nel 2023 nella raccomandazione (UE) 2023/1435 della Commissione⁶⁴. Allo stesso tempo, la definizione di investimento sostenibile di cui al regolamento (UE) 2019/2088 è utilizzata dai partecipanti ai mercati finanziari nella progettazione dei prodotti finanziari e nelle comunicazioni con gli investitori finali. L'uso del termine nella pratica dovrebbe pertanto essere facilitato sopprimendo la definizione di investimento sostenibile, eliminando così l'incertezza insita nell'allineamento delle pratiche a tale definizione, e integrando invece i concetti sottostanti in forma semplificata nei requisiti concreti per la categoria associata di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Ciò garantirebbe continuità, un'applicazione semplificata e una maggiore certezza per i partecipanti ai mercati finanziari. Le nozioni di contributo a un obiettivo ambientale e sociale, di "non arrecare un danno significativo" e di prassi di buona governance dovrebbero continuare a trovare riscontro nei criteri delle categorie pertinenti.
- (9) Per incoraggiare gli investimenti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nonché alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, è opportuno definire gli obiettivi ambientali dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. Negli obiettivi sociali dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità dovrebbero essere ricompresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali⁶⁵ e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

⁶³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁶⁴ Raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (C/2023/3844) (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 19).

⁶⁵ [Il pilastro europeo dei diritti sociali in 20 principi - Occupazione, affari sociali e inclusione.](#)

- (10) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760⁶⁶ mira a una semplificazione e riduzione generali degli oneri di informativa sulla sostenibilità e circoscrive alle imprese di maggiori dimensioni gli obblighi sanciti in tali direttive. Lo stesso fine giustifica la delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità e ai partecipanti ai mercati finanziari che confezionano, gestiscono o mettono tali prodotti a disposizione degli investitori. Inoltre la direttiva (UE) 2022/2464 impone già la comunicazione orizzontale di informazioni sulla sostenibilità a livello di soggetto in tutti i settori. Pertanto, sopprimendo gli obblighi specifici in capo ai partecipanti ai mercati finanziari di fornire informazioni sulla considerazione degli effetti negativi nelle loro decisioni di investimento a livello di soggetto, si garantisce che non vi siano duplicazioni degli obblighi di informativa per i soggetti che rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2464.
- (11) Ai partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbe essere fatto divieto di menzionare informazioni su aspetti di natura accessoria inerenti alla sostenibilità nelle informative regolamentari sui prodotti finanziari, anche se questi non sono classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Tali informazioni dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. Tuttavia, per tutelare gli investitori e distinguere chiaramente tra prodotti finanziari classificati e non classificati, le informazioni non dovrebbero costituire un elemento di spicco delle informative né figurare nella denominazione o nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari in questione. Inoltre i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero provvedere affinché le asserzioni figuranti nella documentazione obbligatoria e di marketing e nelle denominazioni dei propri prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità siano coerenti con la categoria cui tali prodotti appartengono e con le relative strategie.
- (12) Dai riscontri ricevuti durante le consultazioni pubbliche mirate e aperte, i seminari tecnici e le tavole rotonde, dalle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dall'invito a presentare contributi, nonché dalle preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, è emersa la necessità di istituire categorie dell'UE per i prodotti corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Tali categorie sono necessarie per ovviare all'attuale uso improprio delle informative di cui agli articoli 8 e 9 e per armonizzare a livello dell'UE le pratiche di attuazione e vigilanza riguardanti i prodotti corredati da asserzioni relative alla sostenibilità. Le categorie dovrebbero basarsi su criteri chiari per contrastare l'ecologismo di facciata, aiutare gli investitori finali a comprendere le strategie e gli obiettivi inerenti alla sostenibilità dei prodotti e rendere possibile un sistema di distribuzione efficiente fondato sulle preferenze di sostenibilità degli investitori. I riscontri appoggiano la creazione di tre categorie, che dovrebbero essere distinte in base alle asserzioni. La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di investire in imprese, attivi, attività o progetti che sono già sostenibili o che perseguono un particolare obiettivo connesso ai fattori di sostenibilità, compresi gli obiettivi ambientali o sociali. La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di investire in imprese,

⁶⁶ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final).

attivi, attività o progetti che hanno intrapreso un percorso credibile verso la sostenibilità o che perseguono particolari obiettivi ambientali o sociali connessi alla transizione. La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere i prodotti che asseriscono di integrare nella propria strategia di investimento altre considerazioni in materia di sostenibilità oltre ai rischi di sostenibilità. Tale approccio sarebbe in linea anche con i recenti orientamenti normativi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati⁶⁷. Le asserzioni dei prodotti finanziari sono coerenti con la nozione di "asserzioni ambientali" di cui alla direttiva 2005/29/CE⁶⁸ (direttiva sulle pratiche commerciali sleali, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde⁶⁹). Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, le prescrizioni di tale direttiva sono soddisfatte mediante la corretta applicazione delle prescrizioni del presente regolamento.

- (13) Le suddette categorie dovrebbero aiutare i distributori a individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei loro clienti e a effettuare la valutazione del mercato di riferimento, e dovrebbero pertanto trovare riscontro nelle norme applicabili a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione⁷⁰, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione⁷¹ e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358⁷² e (UE) 2017/2359 della Commissione⁷³. In tal modo si garantirebbe agli investitori finali una chiara comprensione delle principali caratteristiche e ambizioni dei prodotti connessi alla sostenibilità.
- (14) Per contribuire alla comparabilità e rafforzare l'integrità, una quota minima del 70 % degli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di ciascuna categoria dovrebbe

⁶⁷ ESMA, [Guidelines on funds' names using ESG or sustainability-related terms](#), 21 agosto 2024 (ESMA34-1592494965-657).

⁶⁸ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj>).

⁶⁹ Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj>).

⁷⁰ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

⁷¹ Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj).

⁷² Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj).

⁷³ Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj).

essere conforme all'asserzione relativa alla sostenibilità, vale a dire l'obiettivo perseguito o le considerazioni relative alla sostenibilità applicate. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero poter ripartire liberamente il resto degli investimenti in base alle esigenze di diversificazione, di copertura o di liquidità. Gli investimenti restanti non dovrebbero essere in contraddizione con le asserzioni relative alla sostenibilità del prodotto finanziario. La piena attuazione di una strategia di investimento per un determinato prodotto finanziario può richiedere un certo periodo, in particolare nel caso degli attivi alternativi o privati. Tale periodo di tempo è comunicato nei documenti precontrattuali. La percentuale di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del prodotto potrebbe non essere raggiunta immediatamente durante il periodo preparatorio, ma dovrebbe essere raggiunta al più tardi alla scadenza di tale periodo. La soglia del 70 % rappresenterebbe un aumento dell'ambiziosità rispetto alla quota minima del 50 % di "investimenti sostenibili" che gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi prevedono per i fondi la cui denominazione include un termine inerente alla sostenibilità. Si ritiene inoltre che tale soglia consenta la continuità con la regola sancita in tali orientamenti, secondo cui l'80 % degli investimenti deve essere conforme all'asserzione relativa ai fattori ESG formulata nella denominazione del fondo, considerando che le condizioni per la soglia del 70 % (vale a dire le nuove condizioni alle quali si può ritenere che un investimento contribuisca a obiettivi connessi alla sostenibilità o alla transizione o che integri considerazioni relative alla sostenibilità) sarebbero più rigorose di quelle per l'attuale 80 % a norma degli orientamenti dell'ESMA. Infine offre un margine sufficiente per la copertura degli investimenti ed è allineata ad altri marchi di investimento internazionali, il che faciliterebbe la convergenza internazionale. Per guidare i partecipanti ai mercati finanziari e dare loro certezze, è opportuno individuare approcci di investimento specifici per i prodotti finanziari di ogni categoria, senza però escludere altri approcci possibili in ciascun caso, a condizione che perseguano lo stesso livello di ambiziosità in materia di sostenibilità. I risultati di recenti valutazioni mostrano che non esiste un approccio valido in tutte le situazioni per definire nel dettaglio in che cosa dovrebbe consistere un contributo positivo a un obiettivo di sostenibilità o alla transizione. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mercato attuale è caratterizzato da una grande varietà di attivi, strategie, obiettivi o fattori di sostenibilità. Un elenco finito di criteri dettagliati riguardanti il contributo limiterebbe eccessivamente l'universo di investimenti e rischierebbe di ostacolare pratiche innovative. L'elenco dei possibili approcci dovrebbe invece mirare a individuare norme valide di sostenibilità esistenti e incoraggiarne l'uso. La soglia del 70 % dovrebbe servire a garantire livelli di contributo armonizzati anziché specificare nel dettaglio la natura del contributo per ciascuna categoria. Agli investitori finali dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sull'approccio prescelto per il contributo. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero misurare il proprio contributo, la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità mediante opportuni indicatori connessi alla sostenibilità, che dovrebbero essere resi noti. A tal fine dovrebbe essere elaborato un elenco di indicatori a uso volontario. Tali indicatori dovrebbero basarsi sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione nonché sulle informazioni comunicate dalle società, garantendo, nella misura opportuna, la continuità con le attuali pratiche di mercato ai sensi del presente regolamento. In tal modo sarebbero incoraggiate l'armonizzazione e la comparabilità del modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari misurano e comunicano il proprio contributo a un obiettivo.

- (15) I criteri per queste categorie dovrebbero inoltre semplificare le modalità con cui i prodotti finanziari che oggi utilizzano la definizione di investimento sostenibile sono tenuti a gestire i principali effetti negativi sugli obiettivi ambientali o sociali. L'approccio odierno impone ai partecipanti ai mercati finanziari di prendere in considerazione gli indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, attualmente stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione⁷⁴. I riscontri dei portatori di interessi sottolineano che non ne è scaturito un meccanismo solido o comparabile per garantire che non sia arrecato alcun danno. Pertanto l'approccio attuale dovrebbe essere sostituito dall'obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari di applicare una serie comune di esclusioni chiare, che contemplino le pratiche e i settori comunemente ritenuti più dannosi, e di individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità. Dovrebbero essere considerati, se del caso, gli effetti negativi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle acque e delle risorse marine, sulla transizione verso un'economia circolare, sulla prevenzione e sulla riduzione dell'inquinamento nonché sulla protezione e sul ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero inoltre rendere noti eventuali interventi intrapresi per fare fronte ai principali effetti negativi individuati. Nel contesto specifico del presente quadro, ciò assicurerebbe un approccio comparabile e chiaro teso a garantire che non sia arrecato alcun danno. Tale approccio è stato ritenuto efficace e valido nell'ambito dell'attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione. Le esclusioni dovrebbero inoltre garantire, nella misura del possibile, la continuità con il quadro normativo vigente, comprese le esclusioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione e negli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi, e dovrebbero basarsi sui dati messi a disposizione dalle imprese beneficiarie degli investimenti o sui dati che possono ragionevolmente essere stimati dai partecipanti ai mercati finanziari. Tali esclusioni dovrebbero riflettere gli obiettivi ambientali e sociali concordati a livello politico.
- (16) La categoria "Transizione" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che mirano a sostenere la transizione di imprese, attività economiche e altri attivi verso la sostenibilità, o che vi contribuiscono. La categoria ha lo scopo di fornire informazioni e criteri per tali prodotti che diano accuratamente conto delle strategie di transizione e affrontino gli attuali problemi di attuazione derivanti dal fatto che la definizione di "investimento sostenibile" di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 non riconosce il finanziamento della transizione. Tra questi problemi si annoverano le difficoltà incontrate dai partecipanti ai mercati finanziari che desiderano perseguire e comunicare strategie relative alla transizione, nonché la confusione e la mancanza di informazioni adeguate con cui si confrontano gli investitori finali interessati a investire in prodotti aventi obiettivi di transizione. Questa categoria dovrebbe pertanto migliorare la visibilità, la trasparenza e l'integrità dei

⁷⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj).

prodotti finanziari che investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso migliori prestazioni ambientali o sociali, o che contribuiscono alla transizione ambientale o sociale. In questa categoria dovrebbero dunque rientrare i prodotti finanziari con un elevato livello di ambiziosità in materia di transizione, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che monitorano o riproducono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵, investimenti in attività economiche di transizione o in imprese che investono le proprie spese in conto capitale a norma del regolamento (UE) 2020/852, o investimenti in imprese o attività economiche che si impegnano a ottenere miglioramenti futuri attraverso piani di transizione credibili o obiettivi scientificamente fondati. Questa categoria dovrebbe comprendere anche i prodotti finanziari le cui prestazioni in termini di transizione sono fissate a livello di portafoglio (ad esempio la riduzione nel tempo delle emissioni finanziate dal portafoglio), a condizione che gli investimenti sottostanti siano coerenti con l'obiettivo connesso alla transizione di tali prodotti. Per garantire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi climatici internazionali ed europei, i prodotti finanziari con un obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero allineare la propria ambizione a quella dell'accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119, in particolare per i partecipanti ai mercati finanziari che fanno affidamento sui piani di transizione e sugli obiettivi scientificamente fondati di imprese o progetti, o quando perseguono una strategia di impegno in materia di sostenibilità con le imprese beneficiarie degli investimenti. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, dando comunque agli investitori la possibilità di investire in società i cui sforzi di transizione muovono da punti di partenza diversi. Queste esclusioni dovrebbero garantire un allineamento sufficiente con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano determinati termini ESG nelle proprie denominazioni, compresi i termini relativi alla "transizione". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818⁷⁶, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) o delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre, analogamente ai prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità", anche quelli che rientrano nella categoria "Transizione" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei

⁷⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).

⁷⁶ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/1818 per quanto riguarda la definizione di armi vietate (C(2025) 3801) ([dettagli dell'atto delegato — registro degli atti delegati](#)).

propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

- (17) La categoria "ESG base" dovrebbe comprendere prodotti finanziari la cui strategia o progettazione si basa su determinati fattori di sostenibilità. I riscontri raccolti nell'ambito delle consultazioni pubbliche mirate e aperte, dei seminari tecnici e delle tavole rotonde, delle relazioni del gruppo di esperti della Commissione e dell'invito a presentare contributi, nonché le preferenze degli investitori evidenziate da diversi studi sui consumatori, mettono in luce la necessità di tenere conto di tali prodotti finanziari per dare spazio ad approcci innovativi in materia di sostenibilità e alle preferenze degli investitori finali orientate verso prodotti che evitino investimenti dannosi. I criteri dovrebbero contemplare gli investimenti che, pur non perseguendo specificamente un obiettivo connesso alla sostenibilità o alla transizione, integrano fattori di sostenibilità nella strategia di investimento attraverso approcci credibili in materia di sostenibilità. I criteri dovrebbero elencare diversi approcci che potrebbero essere adottati dai partecipanti ai mercati finanziari, ad esempio prestazioni migliori rispetto all'universo di investimenti o ai parametri di riferimento, misurate mediante un rating ESG o un indicatore di sostenibilità, una combinazione di norme di sostenibilità o di transizione, o investimenti che privilegiano imprese o attività economiche con risultati positivi comprovati in relazione a determinati fattori di sostenibilità. Questa categoria dovrebbe escludere le attività che sono comunemente ritenute dannose per l'ambiente e la società, in linea con quelle definite nell'ambito degli indici climatici UE e introdotte dagli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi per tutti i fondi che utilizzano termini ESG, esclusi i termini relativi alla "sostenibilità" o all'"impatto". Le esclusioni dovrebbero comprendere le attività riguardanti armi vietate quali definite nell'imminente modifica del regolamento (UE) 2020/1818, la coltivazione e la produzione di tabacco, le violazioni dei principi dell'UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il carbon fossile e la lignite.
- (18) La categoria "Sostenibilità" dovrebbe comprendere i prodotti finanziari che investono in imprese, attivi o attività sostenibili o che perseguono obiettivi ambientali e/o sociali o vi apportano un contributo positivo. In questa categoria dovrebbero rientrare i prodotti finanziari con un livello elevato di ambiziosità in tal senso, che selezionano in particolare investimenti basati su norme e strumenti comprovati, anche incentrati su strategie che riproducono indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷ o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento, investimenti in attività economiche sostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852, investimenti in strumenti emessi a norma del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸ e investimenti in relazione a operazioni che beneficiano di una garanzia di bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nell'ambito di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali. Di conseguenza le

⁷⁷ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).

⁷⁸ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

esclusioni per i prodotti finanziari appartenenti a questa categoria dovrebbero essere di più ampia portata più rispetto a quelle per le altre due categorie e contemplare anche le attività la cui catena del valore è associata ai combustibili fossili, compresa la relativa espansione. Nella fattispecie le esclusioni dovrebbero corrispondere a quelle delle categorie "Transizione" e "ESG base", con l'aggiunta delle attività legate agli oli combustibili, ai gas combustibili e alla produzione di energia elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO₂eq/kWh. Questa categoria dovrebbe inoltre escludere le società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli o ai gas combustibili e quelle che sviluppano nuovi progetti legati al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, o che non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività. Inoltre i prodotti che rientrano nella categoria "Sostenibilità" dovrebbero individuare e rendere noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrare eventuali interventi intrapresi per farvi fronte. Quest'obbligo integrerebbe le esclusioni binarie comuni e garantirebbe che eventuali altri principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità siano individuati, resi noti e potenzialmente affrontati. Ciò assicurerebbe trasparenza e accuratezza nella comunicazione degli effetti negativi, consentendo agli investitori finali di comprendere i danni che i prodotti potrebbero arrecare e offrendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica su quanto richiesto ai partecipanti ai mercati finanziari rispetto all'attuale principio della "considerazione" di indicatori dei principali effetti negativi. È opportuno elaborare indicatori basati sugli attuali indicatori dei principali effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1888 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che i partecipanti dei mercati finanziari possono usare su base volontaria per individuare e comunicare i principali effetti negativi. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe tuttavia poter rendere noti i principali effetti negativi seguendo un approccio diverso – ad esempio con altri indicatori o una spiegazione degli effetti e degli interventi in termini qualitativi – se più consoni alla natura dell'effetto individuato o affrontato. La flessibilità riguardo alle modalità di individuazione dovrebbe consentire loro di concentrarsi sugli effetti che sono effettivamente pertinenti per i loro prodotti in funzione degli attivi, delle strategie e degli obiettivi perseguiti. Tale prescrizione sarebbe in una certa misura allineata ai criteri esistenti in altri quadri internazionali e garantirebbe comunque che le norme dell'UE rimangano più ambiziose, anche attraverso l'attuazione di esclusioni binarie comuni.

- (19) Per incentivare l'uso di norme dell'UE ben consolidate, le categorie "Sostenibilità" e "Transizione" dovrebbero prevedere un trattamento adeguato dei prodotti che si basano sulla tassonomia dell'UE e sugli indici climatici UE e assicurare certezza del diritto a tale riguardo. I prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbero essere considerati ammissibili nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Analogamente, i prodotti che riproducono o che sono gestiti rifacendosi a un indice di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero essere considerati ammissibili nella categoria "Transizione". Inoltre i prodotti con una quota di investimenti allineati alla tassonomia pari o superiore al 15 % dovrebbero essere considerati conformi ai criteri relativi al contributo per le categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Alla parte del portafoglio non allineata alla tassonomia dell'UE dovrebbero comunque essere applicate le esclusioni obbligatorie per la categoria cui il prodotto aspira. Secondo il parere della piattaforma sulla finanza sostenibile, la soglia del 15 % fornisce un incentivo sufficiente a puntare a una quota ambiziosa di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia e al contempo è ragionevole alla luce dello stato attuale del

mercato. Più nello specifico, questa soglia dovrebbe essere raggiungibile da circa metà dei fondi di investimento che attualmente comunicano informazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088. La soglia dovrebbe essere riesaminata 36 mesi dopo la data di applicazione per mantenerla allineata alla congiuntura economica generale e per tenere conto di eventuali sviluppi nell'ambito della tassonomia dell'UE, al fine di garantire che fornisca il giusto incentivo. Tali disposizioni mirano a semplificare l'attuazione della classificazione, a rendere più coerente il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile e a incoraggiare l'uso dei marchi e delle norme dell'UE fornendo certezza a coloro che li utilizzano.

- (20) Nell'ambito delle categorie di prodotti con obiettivi connessi alla sostenibilità e alla transizione, dovrebbe essere riconosciuta la pratica dell'investimento a impatto (*impact investing*). Prendere atto delle caratteristiche specifiche degli investimenti a impatto – tra cui l'intenzionalità e l'obiettivo di produrre un cambiamento misurabile in specifici ambiti ambientali o sociali predefiniti, definendo a monte una teoria del cambiamento e comunicando i risultati ottenuti – contribuisce a promuovere il contributo che gli investimenti a impatto possono apportare in risposta a varie esigenze ambientali e sociali. Ai prodotti finanziari classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità con obiettivi di sostenibilità o transizione e che perseguono impatti specifici, così come li si intende per questi tipi di pratiche di investimento, dovrebbero pertanto applicarsi informative specifiche. L'uso dell'espressione "a impatto" nelle denominazioni dei prodotti finanziari dovrebbe essere limitato di conseguenza.
- (21) L'informativa precontrattuale e le comunicazioni periodiche sui prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti riguardo all'obiettivo, alla strategia e agli approcci di investimento volti a soddisfare il requisito del 70 %, agli indicatori scelti per misurare le prestazioni, al rispetto delle esclusioni applicabili e alle fonti dei dati usati per la progettazione, la conformità e la misurazione dei criteri applicabili al prodotto finanziario. I prodotti finanziari che rientrano nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione" e che perseguono un obiettivo ambientale dovrebbero rendere noto se e in quale misura si avvalgono della tassonomia dell'UE come approccio di investimento per soddisfare il requisito del 70 %. Tale obbligo di informativa sull'uso della tassonomia dell'UE migliorerà la comparabilità dei prodotti finanziari con obiettivi ambientali. Inoltre le informazioni su eventuali rating ESG che figurano nei documenti di marketing dei prodotti connessi alla sostenibilità dovrebbero essere incluse anche nelle informative pubblicate sul sito web, come previsto dal regolamento (UE) 2024/3005. Tali informative dovrebbero consentire agli investitori finali di comprendere le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto finanziario connesso alla sostenibilità, confrontarlo con altri e capire se corrisponde alle proprie preferenze di sostenibilità; dovrebbero altresì agevolare la prestazione di consulenza finanziaria e assicurativa.
- (22) Attualmente non esistono metriche complete per misurare la sostenibilità delle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale con finalità generali. Gli investimenti in tali emissioni di debito dovrebbero pertanto essere esclusi dal calcolo del contributo dei prodotti finanziari agli obiettivi di sostenibilità o di transizione. Senza pregiudicare il trattamento di queste emissioni di debito o la loro inclusione tra gli investimenti per mezzo di prodotti finanziari in generale, gli investimenti in dette emissioni non dovrebbero concorrere alla formazione del numeratore della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari classificati nelle categorie "Sostenibilità" e "Transizione". Tuttavia i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a includere tali emissioni di debito al numeratore dei

prodotti finanziari classificati nella categoria "ESG base", servendosi a tal fine di metodologie disponibili atte a valutare la sostenibilità degli investimenti. Inoltre le esclusioni relative agli investimenti preclusi ai prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità si applicano alle imprese e non alle emissioni di debito sovrano, subsovrano e sovranazionale. Le suddette esclusioni non limitano pertanto gli investimenti nelle emissioni di debito da parte di emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali, che possono quindi figurare al denominatore di tali prodotti finanziari, comprese in particolare le emissioni di debito da parte di Stati membri dell'Unione, organismi a livello dell'Unione e altri organismi del settore pubblico non soggetti a sanzioni finanziarie applicabili livello dell'Unione. Per contro, gli investimenti in strumenti finanziari emessi da emittenti sovrani, subsovrani e sovranazionali di cui si conosce l'impiego dei proventi e che contribuiscono a obiettivi specifici di sostenibilità possono essere inclusi al numeratore di tutti i prodotti finanziari classificati, a condizione che tali strumenti finanziari non finanzino direttamente o indirettamente attività escluse dagli investimenti per mezzo di prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità. Questo approccio equilibrato dovrebbe consentire ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità di continuare a finanziare progetti e attività del settore pubblico legati alla sostenibilità, fornendo nel contempo garanzie contro i potenziali rischi di ecologismo di facciata. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero garantire che gli investimenti nel debito del settore pubblico per mezzo di prodotti finanziari classificati siano coerenti con l'obiettivo o la strategia in materia di sostenibilità dichiarati da tali prodotti, così da evitare rischi di ecologismo di facciata e conformarsi alle aspettative degli investitori finali.

- (23) La creazione di categorie di prodotti finanziari connessi alla sostenibilità richiede disposizioni che stabiliscano in che modo i prodotti che sono esposti verso prodotti classificati dovrebbero valutare la propria ammissibilità a una categoria e, se non risultano ammissibili, in che modo i prodotti finanziari non classificati che investono in prodotti finanziari classificati dovrebbero comunicare le informazioni riguardo a tali investimenti. Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati e combinarle con le informazioni sugli altri loro investimenti. Se si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da un soggetto autorizzato, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni fornite da tale soggetto, che può essere incaricato dal cliente di investire conformemente ai criteri per i prodotti classificati. Nel caso in cui gli investimenti di tali prodotti in prodotti classificati raggiungano la soglia del 70 % per il portafoglio e sia garantita anche la conformità agli altri criteri, in particolare i criteri di esclusione, tali prodotti potrebbero essere considerati essi stessi prodotti classificati. La valutazione dovrebbe fondarsi sulle informazioni relative ai prodotti classificati sottostanti (ad esempio l'investimento minimo richiesto per i prodotti classificati a norma del presente regolamento o l'investimento effettivo, se disponibile) nonché sulle informazioni comunicate dai gestori di portafogli. A condizione che in ciascun caso siano rispettate le opportune esclusioni, solo i prodotti che raggiungono la soglia del 70 % investendo esclusivamente in prodotti sostenibili potrebbero essere considerati sostenibili, mentre quelli che investono in più categorie rientrerebbero nella categoria "Transizione" (se combinano prodotti della categoria "Sostenibilità" o "Transizione") o nella categoria "ESG base" (se combinano prodotti di una qualsiasi delle tre categorie). Per i prodotti finanziari che non sono ammissibili a una categoria ma investono in prodotti finanziari classificati, l'informativa dovrebbe, a fini di comparabilità, indicare l'importo investito in prodotti finanziari classificati come

connessi alla sostenibilità e in portafogli gestiti per i clienti su base discrezionale conformemente ai criteri per i prodotti classificati, nonché l'importo investito in prodotti non classificati. A tale scopo i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi basare sulle informazioni comunicate riguardo ai prodotti finanziari classificati nonché sulle informazioni comunicate dal soggetto autorizzato responsabile o che fornisce il servizio di gestione del portafoglio. Ciò dovrebbe aiutare i partecipanti ai mercati finanziari che gestiscono, confezionano o rendono disponibili tali prodotti a informare i loro clienti in merito agli elementi connessi alla sostenibilità in modo più armonizzato, consentendo loro di basarsi sulle informazioni fornite per i prodotti classificati sottostanti senza doverle verificare separatamente. I prodotti non classificati non dovrebbero tuttavia poter utilizzare nella propria denominazione termini relativi alla sostenibilità, riservati ai prodotti classificati, ma dovrebbero poter includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing, a condizione che siano chiare, corrette e non fuorvianti e che rispecchino accuratamente le informazioni comunicate sulle quote relative di investimenti in prodotti classificati e in altri attivi.

- (24) Poiché i prodotti finanziari classificabili come connessi alla sostenibilità possono investire in un'ampia gamma di attivi, continueranno a esistere lacune nei dati sulla sostenibilità delle imprese beneficiarie degli investimenti e di altri attivi. È pertanto opportuno formalizzare e migliorare la trasparenza sull'uso delle stime da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, senza tuttavia imporre nuovi obblighi ai fornitori terzi di dati sulla sostenibilità. In particolare dovrebbero essere introdotte misure proporzionate che impongano ai partecipanti ai mercati finanziari di documentare l'uso delle fonti dei dati e l'uso di stime esterne e interne e di fornire ai propri clienti, su richiesta, informazioni al riguardo.
- (25) Per contribuire a promuovere il funzionamento del mercato unico dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità, parte integrante di mercati finanziari più spessi e integrati, in grado di mobilitare risparmi e investimenti in tutta l'Unione a sostegno degli obiettivi di competitività, ambientali e sociali, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti non dovrebbero stabilire o applicare prescrizioni supplementari per quanto riguarda la considerazione dei rischi di sostenibilità e l'informativa in merito o per quanto riguarda i criteri, le procedure e l'informativa relativi alla classificazione dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità.
- (26) Per motivi di proporzionalità, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero avere la possibilità di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari esistenti chiusi ai nuovi investitori e che non sarebbero più offerti agli investitori dopo la data di applicazione del presente regolamento.
- (27) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentirle di specificare le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono a determinati obiettivi connessi alla transizione o alla sostenibilità, o alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità ai fini della classificazione dei prodotti finanziari come prodotti connessi alla sostenibilità, nonché di definire i modelli di informativa per tali prodotti finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con le autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento

europeo e del Consiglio⁷⁹, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰ e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, e con il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, se del caso. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero inoltre coadiuvare la Commissione nello svolgimento di opportuni test sui consumatori e sugli investitori per raccogliere dati sul modo migliore in cui i distributori di prodotti possono individuare i prodotti che corrispondono alle preferenze di sostenibilità dei clienti a norma del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione, sulla base della classificazione, e garantire che i dettagli associati rivolti agli investitori siano facilmente comprensibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le consultazioni dovrebbero svolgersi conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (28) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2019/2088, come modificato dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.
- (29) Le modifiche apportate al regolamento delegato (UE) 2019/2088 dovrebbero pertanto trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁴. In particolare, il documento contenente le informazioni chiave che accompagna i prodotti classificati a norma del regolamento (UE) 2019/2088, come

⁷⁹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

⁸⁰ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

⁸¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁸² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

⁸³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁸⁴ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj>).

modificato, dovrebbe contenere informazioni sulla categoria, una descrizione del suo obiettivo e gli indicatori pertinenti.

- (30) Il presente regolamento adegua gli obblighi di informazione relativi alla misura in cui i prodotti finanziari investono in attività connesse alla sostenibilità, comprese le attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, alla luce dell'ambito di applicazione e dell'oggetto rivisti. Dato che la definizione del termine "investimento sostenibile" dovrebbe essere soppressa e viste le modifiche degli obblighi di informativa introdotte dal presente regolamento, le prescrizioni dettagliate in materia di informativa di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento (UE) 2020/852 diventano superflue.
- (31) Per monitorare l'attuazione del presente regolamento e possibilmente tenere conto dell'evoluzione del mercato e dell'innovazione, le autorità europee di vigilanza dovrebbero fare il punto sul mercato dei prodotti finanziari connessi alla sostenibilità e presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sulle migliori pratiche. Ciò consentirebbe sia di incoraggiare le migliori pratiche sia di monitorare la necessità di eventuali adeguamenti dei criteri alla base delle categorie di sostenibilità.
- (32) I partecipanti ai mercati finanziari iniziano ad applicare il presente regolamento 12 mesi dopo la sua data di applicazione per i prodotti di investimento assicurativo (IBIP), i prodotti pensionistici, gli schemi pensionistici e i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Questi prodotti non sono soggetti agli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi e avranno quindi bisogno di più tempo per mettere in pratica i nuovi criteri di base, in particolare le esclusioni.
- (33) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri da parte degli investitori finali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della necessità di stabilire obblighi di informativa uniformi a livello dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) n. 1286/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088

Il regolamento (UE) 2019/2088 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per i partecipanti ai mercati finanziari in materia di:

- (a) trasparenza in relazione alla fornitura di informazioni sulla sostenibilità, compresa l'integrazione dei rischi di sostenibilità legati al processo decisionale per gli investimenti di tali partecipanti ai mercati finanziari e ai prodotti finanziari che essi offrono agli investitori;
 - (b) classificazione dei prodotti finanziari come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità e trasparenza a tale riguardo.";
- (2) l'articolo 2 è così modificato:
- (a) il punto 1) è così modificato:
 - i) la lettera b) è soppressa;
 - ii) la lettera j) è soppressa;
 - (b) i punti 5) e 6) sono soppressi;
 - (c) il punto 11) è soppresso;
 - (d) al punto 12), la lettera a) è soppressa;
 - (e) i punti 16) e 17) sono soppressi;
 - (f) i punti 20) e 21) sono soppressi;
 - (g) sono aggiunti i seguenti punti da 25) a 28):

"25) "prodotto finanziario connesso alla sostenibilità": un prodotto finanziario classificato conformemente all'articolo 7, 8 o 9;

26) "prodotto finanziario a impatto connesso alla sostenibilità": un prodotto finanziario classificato conformemente all'articolo 7 o 9 il cui obiettivo è produrre un impatto sociale o ambientale predefinito, positivo e misurabile;

27) "organismi del settore pubblico": amministrazioni centrali o banche centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*1} e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del medesimo regolamento;

28) "obiettivi ambientali": gli obiettivi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852^{*2}, ovverosia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

^{*1} Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

^{*2} Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>). ";

- (3) l'articolo 2 bis è soppresso;
- (4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Trasparenza riguardo alle politiche sui rischi di sostenibilità relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.";

- (5) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;
- (6) l'articolo 6 è così modificato:
 - (a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Trasparenza riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per tutti i prodotti finanziari";

- (b) il paragrafo 2 è soppresso;
- (c) il paragrafo 3 è così modificato:
 - i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate nel modo seguente:";
 - ii) le lettere h), i) e j) sono sopprese;
- (7) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Trasparenza volontaria riguardo all'integrazione di fattori di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per i prodotti non classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità

1. Ai partecipanti ai mercati finanziari non è impedito di includere, nella documentazione precontrattuale dei prodotti finanziari diversi da quelli classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità conformemente all'articolo 7, 8 o 9, informazioni che indichino se e in che modo tali prodotti finanziari tengono conto di fattori di sostenibilità, purché le informazioni:
 - (a) non costituiscano un elemento centrale dell'informativa precontrattuale del prodotto finanziario;
 - (b) non siano incluse nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE o nel documento contenente le informazioni chiave di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1286/2014^{*3};
 - (c) non costituiscano asserzioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera a), le informazioni non sono considerate un elemento centrale se sono secondarie rispetto alla presentazione delle caratteristiche del prodotto, in termini sia di spazio ad esse dedicato che di posizionamento nel

documento, neutre e limitate a meno del 10 % del volume occupato dalla presentazione della strategia di investimento del prodotto finanziario.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate come indicato all'articolo 6, paragrafo 3.
3. I partecipanti ai mercati finanziari che comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 includono annualmente nella propria relazione periodica una descrizione di come hanno preso in considerazione i fattori di sostenibilità. Le condizioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a c), si applicano mutatis mutandis a tutte le informazioni sulla sostenibilità che figurano nella relazione periodica.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate come indicato all'articolo 11, paragrafo 2.

^{*3} Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/2024-01-09>).";

- (8) gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

Categoria "Transizione": criteri e informazioni da comunicare

1. I partecipanti ai mercati finanziari non asseriscono che i loro prodotti finanziari investono nella transizione di imprese, attività economiche o altri attivi verso la sostenibilità, né che vi contribuiscono, se tali prodotti finanziari non soddisfano le condizioni seguenti:
 - (a) prevedono una soglia del 70 % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo di transizione chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi di transizione ambientali o sociali conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;
 - (b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione^{*4}, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:
 - i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*5}, o
 - ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato;

- (c) escludono gli investimenti in società che:
 - i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o
 - ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;
- (d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità.

Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica conforme alle prescrizioni della sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni del capo II, sezione 3, del medesimo regolamento delegato, o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento.

Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178^{*6}.

Al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:

- (a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; o
- (b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.

2. Tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si annoverano i seguenti:

- (a) investimenti in portafogli che riproducono un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi ("indici climatici UE") o che sono gestiti rifacendosi a tali indici di riferimento;
- (b) investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, ivi comprese:
 - i) attività economiche di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

- ii) attività economiche ammissibili alla tassonomia che diventano allineate alla tassonomia conformemente all'allegato I, sezione 1.1.2.2, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;
- (c) investimenti in imprese o attività economiche con un piano credibile di transizione per quanto riguarda almeno un fattore di sostenibilità a livello di impresa o di attività, rispettivamente, proporzionato alle dimensioni dell'impresa;
- (d) investimenti in imprese o attività economiche con obiettivi scientificamente fondati e credibili sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e assunzione di responsabilità;
- (e) investimenti accompagnati da una strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità che miri a cambiamenti specifici con traguardi definiti, misurata facendo riferimento a tali traguardi, anche intermedi, e che preveda @una progressione di azioni@ se i cambiamenti attesi non si concretizzano, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a d) o alla lettera h);
- (f) investimenti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, in combinazione con una delle tipologie di investimenti di cui alle lettere da a) a e);
- (g) investimenti con un obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio, ad esempio la riduzione delle emissioni del portafoglio nel tempo;
- (h) altri investimenti in imprese, attività economiche o altri attivi che apportano un contributo credibile alla transizione, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.

Se il prodotto finanziario mira a una transizione chiara e misurabile verso l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, i piani credibili di transizione, gli obiettivi credibili scientificamente fondati e la strategia credibile di impegno in materia di sostenibilità di cui al primo comma, lettere da c) a e), l'obiettivo credibile di transizione stabilito a livello di portafoglio di cui alla lettera g) e il contributo credibile di cui alla lettera h) sono compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119.

3. Per i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, i partecipanti ai mercati finanziari rendono noto quanto segue:
 - (a) una dichiarazione attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1;
 - (b) una descrizione dell'obiettivo o degli obiettivi connessi alla transizione cui il prodotto finanziario contribuisce;
 - (c) una descrizione di quanto segue:
 - i) la strategia connessa alla transizione del prodotto finanziario necessaria per ottemperare al paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;

- iii) l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui il prodotto dispone per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), dopo il periodo necessario a mettere in atto la strategia di investimento, in linea con le informazioni di cui all'informativa precontrattuale;
- (d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante se e in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, primo comma, lettera b);
- (e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;
- (f) una dichiarazione attestante che il partecipante ai mercati finanziari ottempera al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ed eventuali altre esclusioni di investimenti applicabili stabilite dal partecipante ai mercati finanziari per il prodotto finanziario;
- (g) le fonti dei dati su cui si basano le lettere da b) a e).

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate come indicato all'articolo 6, paragrafo 3.

4. Per i prodotti finanziari con un obiettivo di transizione che rispondono alla definizione dell'articolo 2, punto 26), le informazioni da comunicare comprendono anche:
 - (a) l'impatto o gli impatti attesi in termini degli obiettivi ambientali o sociali specificati, sottesi da una teoria del cambiamento predefinita, e
 - (b) disposizioni per misurare, gestire e riferire in merito all'impatto perseguito in applicazione della lettera a), anche in termini di investimenti per mezzo del prodotto finanziario e di contributo degli investitori nel prodotto finanziario.

Articolo 8

Categoria "ESG base": criteri e informazioni da comunicare

1. I partecipanti ai mercati finanziari non asseriscono che i loro prodotti finanziari diversi da quelli di cui agli articoli 7 e 9 integrano nella strategia di investimento fattori di sostenibilità oltre alla considerazione dei rischi di sostenibilità se tali prodotti finanziari non soddisfano le condizioni seguenti:
 - (a) prevedono una soglia del 70 % per la quota di investimenti che integrano i fattori di sostenibilità, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di uno o più opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;
 - (b) escludono investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c), e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, a eccezione degli investimenti in strumenti con impiego dei proventi emessi da società:
 - i) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631, o

- ii) i cui proventi non finanziano attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a), b) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento delegato.
2. Tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si annoverano i seguenti investimenti, o loro combinazioni:
- (a) investimenti con un rating ESG, quale definito nel regolamento (UE) 2024/3005, migliore del rating medio dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento;
 - (b) investimenti con prestazioni migliori della media dell'universo di investimenti o del parametro di riferimento per quanto riguarda specificamente un opportuno indicatore di sostenibilità;
 - (c) investimenti che privilegiano le imprese o le attività economiche con risultati positivi comprovati sul fronte dei processi, delle prestazioni o degli esiti connessi ai fattori di sostenibilità;
 - (d) una combinazione di investimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;
 - (e) altri investimenti che integrano fattori di sostenibilità oltre alle considerazioni sui rischi di sostenibilità, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia addotta una valida giustificazione.
3. Per i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari rendono note le informazioni seguenti:
- (a) una dichiarazione attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1;
 - (b) una descrizione dei fattori di sostenibilità integrati nel prodotto finanziario;
 - (c) una descrizione di quanto segue:
 - i) la strategia del prodotto finanziario necessaria per ottemperare al paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;
 - iii) l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui il prodotto dispone per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), dopo il periodo necessario a mettere in atto la strategia di investimento, in linea con le informazioni di cui all'informativa precontrattuale;
 - (d) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;

- (e) una dichiarazione attestante che il prodotto ottempera al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ed eventuali altre esclusioni di investimenti stabilite dal partecipante ai mercati finanziari per il prodotto finanziario;
- (f) le fonti dei dati su cui si basano le lettere da b) a e).

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate come indicato all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 9

Categoria "Sostenibilità": criteri e informazioni da comunicare

1. I partecipanti ai mercati finanziari non asseriscono che i loro prodotti finanziari investono in imprese, attività economiche o altri attivi sostenibili, né che contribuiscono alla sostenibilità, se tali prodotti finanziari non soddisfano le condizioni seguenti:
 - (a) prevedono una soglia del 70 % per la quota di investimenti finalizzati a raggiungere un obiettivo chiaro e misurabile legato a fattori di sostenibilità, ivi compresi obiettivi ambientali e sociali, conformemente agli elementi vincolanti della strategia di investimento del prodotto finanziario, misurata con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità;
 - (b) escludono gli investimenti nelle società di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818;
 - (c) escludono gli investimenti in società che:
 - i) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite, oli combustibili o gas combustibili, o
 - ii) sviluppano nuovi progetti di prospezione, estrazione, distribuzione, raffinazione o sfruttamento di carbon fossile o lignite a fini di generazione di energia, o non hanno un piano per porre gradualmente fine a tali attività;
 - (d) individuano e rendono noti i principali effetti negativi dei propri investimenti sui fattori di sostenibilità e illustrano eventuali interventi intrapresi per farvi fronte.

I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di ottemperare, in tutto o in parte, all'obbligo di informativa descritto al primo comma, lettera d), con l'ausilio di opportuni indicatori connessi alla sostenibilità.

Le condizioni descritte al primo comma sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi conforme alle prescrizioni della sezione 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento.

Le condizioni descritte al primo comma, lettera a), sono ritenute soddisfatte per i prodotti finanziari con una quota pari o superiore al 15 % di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Tra i prodotti finanziari di cui al primo comma, lettera a), non sono inclusi gli investimenti nelle emissioni di organismi del settore pubblico, a eccezione degli strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da tali organismi:

- (a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;
- (b) i cui proventi non finanziano:
 - i) attività sottostanti escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o del primo comma, lettera c), o
 - ii) società escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Il primo comma, lettere b) e c), non si applica agli investimenti in strumenti con impiego mirato dei proventi emessi da società:

- (a) conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631; o
- (b) i cui proventi non finanziano attività sottostanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b) e da d) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 o al primo paragrafo, lettera c), purché l'emittente degli strumenti con impiego mirato dei proventi non sia escluso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

2. Tra gli investimenti per mezzo dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), si annoverano i seguenti investimenti, o loro combinazioni:

- (a) investimenti in portafogli che riproducono un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o che sono gestiti rifacendosi a un tale indice di riferimento;
- (b) investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia quali definite all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;
- (c) investimenti in strumenti emessi conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631;
- (d) investimenti, compresi i coinvestimenti, che finanziano la medesima impresa o il medesimo progetto o portafoglio individuati in operazioni di finanziamento e investimento che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione o di strumenti finanziari nel quadro di programmi dell'Unione che perseguono obiettivi ambientali o sociali;
- (e) investimenti in attivi comparabili a quelli di cui alle lettere da a) a c), purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia adottata una valida giustificazione dell'alto livello di prestazioni in termini di standard di sostenibilità;
- (f) investimenti nei fondi europei per l'imprenditoria sociale di cui al regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*7};
- (g) altri investimenti in imprese, attività economiche o attivi che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, purché nelle informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 3 sia adottata una valida giustificazione.

3. Per i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari rendono note le informazioni seguenti come indicato all'articolo 6, paragrafo 3:
- (a) una dichiarazione attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1;
 - (b) una descrizione dell'obiettivo o degli obiettivi connessi alla sostenibilità cui il prodotto finanziario contribuisce;
 - (c) una descrizione di quanto segue:
 - i) la strategia del prodotto finanziario necessaria per ottemperare al paragrafo 1, lettera a);
 - ii) la scelta applicabile e la quota relativa degli investimenti di cui al paragrafo 2;
 - iii) l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui il prodotto dispone per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), dopo il periodo necessario a mettere in atto la strategia di investimento, in linea con le informazioni di cui all'informativa precontrattuale;
 - (d) se il prodotto persegue un obiettivo ambientale, una dichiarazione attestante se e in quale misura il partecipante al mercato finanziario soddisfa il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), mediante investimenti conformi al paragrafo 2, lettera b);
 - (e) l'indicatore o gli indicatori connessi alla sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), usati dal partecipante ai mercati finanziari per misurare la conformità alla strategia e i progressi compiuti verso l'obiettivo, unitamente a informazioni sulle azioni volte a rimediare a eventuali attivi con prestazioni insoddisfacenti in relazione all'obiettivo e agli indicatori prescelti;
 - (f) una dichiarazione attestante che il partecipante ai mercati finanziari ottempera al paragrafo 1, lettere b) e c), ed eventuali altre esclusioni di investimenti applicabili stabilite dal partecipante ai mercati finanziari per il prodotto finanziario;
 - (g) le fonti dei dati su cui si basano le lettere da b) a e).

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate come indicato all'articolo 6, paragrafo 3.

4. Per i prodotti finanziari con un obiettivo di sostenibilità che rispondono alla definizione dell'articolo 2, punto 26), le informazioni da comunicare comprendono anche:
- (a) l'impatto o gli impatti attesi in termini degli obiettivi ambientali o sociali specificati, sottesi da una teoria del cambiamento predefinita, e
 - (b) disposizioni per misurare, gestire e riferire in merito all'impatto perseguito in applicazione della lettera a), anche in termini di investimenti per mezzo del prodotto finanziario e di contributo degli investitori nel prodotto finanziario.

^{*4} Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

^{*5} Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

^{*6} Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

^{*7} Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj>).";

(9) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come prodotti connessi alla sostenibilità

1. I prodotti finanziari che asseriscono di combinare prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità sono ritenuti conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 se raggiungono la soglia del 70 % di investimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), dei predetti articoli mediante investimenti in prodotti classificati o altri investimenti che sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 7, 8 o 9 e rispettano le esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 1.

Al fine di valutare l'ammissibilità a una categoria di cui all'articolo 7 o 9, i partecipanti ai mercati finanziari possono basarsi sulle informazioni comunicate riguardo ai propri investimenti in prodotti finanziari classificati conformemente a detti articoli o riguardo alle proprie esposizioni verso tali prodotti.

2. Per i prodotti finanziari non classificati che asseriscono di investire in, essere esposti a o essere costituiti da due o più prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, includono:

- (a) la composizione del prodotto finanziario in termini di quote relative dei prodotti finanziari sottostanti di cui agli articoli 7, 8 e 9;
- (b) la quota del prodotto finanziario cui non si applica la lettera a);
- (c) l'obiettivo, la strategia e l'applicabilità di eventuali esclusioni applicabili alla quota del prodotto di cui alla lettera b).

Ai fini del primo comma, i partecipanti ai mercati finanziari possono basarsi sulle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 3.

3. I partecipanti ai mercati finanziari che si avvalgono di servizi di gestione del portafoglio prestati da soggetti autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE,

2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2016/2341 possono basarsi sulle informazioni fornite da tali soggetti.";

(10) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Trasparenza sui siti web riguardo ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità

Per ciascun prodotto finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sul proprio sito web le informazioni seguenti:

- (a) le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 3 e 4;
- (b) le informazioni di cui all'articolo 11.

Le informazioni da comunicare a norma del presente articolo sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Esse sono pubblicate in modo accurato, corretto, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere rese note mediante link alla documentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 2.";

(11) l'articolo 11 è così modificato:

- (a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Trasparenza nelle relazioni periodiche riguardo ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità";

- (b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ciascun prodotto finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 9, paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari indicano annualmente nelle relazioni periodiche:

- (a) la misura in cui sono conseguiti gli obiettivi applicabili o sono integrati i fattori di sostenibilità, in particolare facendo riferimento all'indicatore o agli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), o all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d);
- (b) per i prodotti finanziari che rispondono alla definizione dell'articolo 2, punto 26), le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), o all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b).";
- (c) al paragrafo 2 sono soppresse le lettere h) e i);
- (d) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

(12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Riesame delle informazioni comunicate

I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 3 o dell'articolo 10 siano aggiornate. Il partecipante ai mercati finanziari che modifica tali informazioni dà una spiegazione della modifica nello stesso sito web in cui sono pubblicate le informazioni.";

(13) è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Dati e stime

Nel conformarsi agli articoli da 7 a 11, i partecipanti ai mercati finanziari:

- (a) provvedono affinché:
 - i) l'uso di dati ottenuti da fornitori di dati esterni, diversi dai dati open source o dai dati di ricerca pubblicamente disponibili, sia fondato su accordi formalizzati e documentati;
 - ii) l'uso di stime non basate su dati ottenuti da fornitori di dati esterni sia fondato su metodologie formalizzate e documentate;
- (b) su richiesta, forniscono ai clienti:
 - i) informazioni sui prodotti finanziari connessi alla sostenibilità diverse da quelle rese note conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11;
 - ii) se i dati o le stime provengono da fornitori di dati, il nome, i recapiti e, se applicabile e disponibile, la metodologia utilizzata dai fornitori dei dati;
 - iii) la metodologia, le principali ipotesi e i principi di precauzione applicati al trattamento degli elementi d'informazione mancanti alla base delle stime, se queste non sono basate su dati ottenuti da fornitori di dati esterni.";

(14) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Norme per le comunicazioni di marketing e le denominazioni

1. Nonostante la normativa settoriale più stringente, in particolare la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{*8}, le direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni da comunicare a norma del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari possono includere asserzioni relative alla sostenibilità soltanto nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1.

Le asserzioni nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing di cui al primo comma sono chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari in questione.

3. I partecipanti ai mercati finanziari non includono asserzioni relative alla sostenibilità nelle denominazioni e nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 6 bis.

I partecipanti ai mercati finanziari possono includere asserzioni relative alla sostenibilità nelle comunicazioni di marketing dei prodotti finanziari di cui all'articolo 9 bis, a condizione che tali asserzioni siano chiare, corrette, non fuorvianti e coerenti con le informazioni comunicate a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere da a) a c).

4. Nella descrizione dei prodotti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 2, punto 26), non è usata l'espressione "a impatto".
5. Qualora un partecipante ai mercati finanziari emetta e comunichi a terzi un rating ESG, quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*9}, nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, esso pubblica sul proprio sito web le stesse informazioni previste dall'allegato III, punto 1, di detto regolamento e include in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web.

^{*8} Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

^{*9} Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>).";

(15) l'articolo 14 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti definite, designate o indicate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, e conformemente alla direttiva 2013/36/UE controllino il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.";

- (b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o altre autorità nazionali non applichino prescrizioni supplementari in aggiunta a quelle stabilite agli articoli 3, 6, 10, 11 e 13 per quanto concerne gli obblighi di informazione e agli articoli 7, 8 e 9 per quanto concerne i criteri e la trasparenza riguardo ai prodotti finanziari classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità.";

(16) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Trasparenza da parte degli EPAP

Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli 3, 6 e 10 del presente regolamento conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2016/2341.";

(17) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Deroghe

1. I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non applicare il presente regolamento ai prodotti finanziari di tipo chiuso creati e distribuiti prima del [*data di applicazione del presente regolamento*].
2. Il presente regolamento non pregiudica i sistemi volontari di marchi connessi alla sostenibilità per i prodotti le cui caratteristiche eccedono quelle di cui agli articoli 7, 8 e 9 in termini di obiettivi specificati, approcci di investimento, governance o obblighi di trasparenza.";

(18) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Relazioni

Le AEV fanno il punto sulla gamma di prodotti finanziari di cui agli articoli 7, 8 e 9 messi a disposizione o gestiti dai partecipanti ai mercati finanziari. Entro il [24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori pratiche. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(19) l'articolo 18 bis è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

*"A decorrere dal [18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 3 e 10 del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari le trasmettono contestualmente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*10}.";*

ii) al secondo comma, lettera b), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

"i) tutte le denominazioni del partecipante ai mercati finanziari a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica del partecipante ai mercati finanziari, come specificato ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

- iii) per le persone giuridiche, le dimensioni del partecipante ai mercati finanziari per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;"

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.

^{*10} Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).";

(20) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Riesame

Entro [36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- (a) le pratiche di classificazione dei prodotti in conformità degli articoli 7, 8 e 9;
- (b) le pratiche di uso di dati e stime in applicazione dell'articolo 12 bis e l'eventualità che tali pratiche e il funzionamento del presente regolamento siano compromessi da problemi di disponibilità o qualità dei dati;
- (c) la possibilità di adeguare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia necessaria ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma.";

(21) sono inseriti i seguenti articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater:

"Articolo 19 bis

Disposizioni transitorie

I partecipanti ai mercati finanziari applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, come modificato dal regolamento [OP: inserire gli estremi del presente regolamento modificativo], ai prodotti finanziari di cui all'articolo 2, punto 12), lettere c), d), e), g) e h), entro il [12 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].

Articolo 19 ter

Deleghe di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 19 quater al fine di integrare:

- (a) l'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, precisando:
 - (a) le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono all'obiettivo relativo alla transizione, indicando nello specifico:

- i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione^{*11} e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [*da adattare al nuovo atto delegato della CSRD*]^{*12}, che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);
 - ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), anche a fini di copertura;
 - iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti, e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - iv) le condizioni alle quali si considera che gli investimenti di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo legato alla transizione;
- (b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;
- (b) l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, precisando:
- (a) le condizioni alle quali negli investimenti sono integrati fattori di sostenibilità, indicando nello specifico:
 - i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [*da adattare al nuovo atto delegato della CSRD*], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), anche a fini di copertura;
 - iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1 cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti, e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);
 - iv) le condizioni alle quali si considera che negli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 siano integrati fattori di sostenibilità;
 - (b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine;

- (c) l'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4, precisando:
- (a) le condizioni alle quali gli investimenti contribuiscono all'obiettivo connesso alla sostenibilità, indicando nello specifico:
 - i) uno o più indicatori, modellati sugli indicatori di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione e al regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione [*da adattare al nuovo atto delegato della CSRD*], che i partecipanti ai mercati finanziari possono usare su base volontaria per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d);
 - ii) eventuali scostamenti limitati consentiti dalle esclusioni di cui al paragrafo 1, lettera b), anche a fini di copertura;
 - iii) le metodologie di calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), comprese le quote di investimenti di cui al paragrafo 1 cui si potrebbero applicare gli indicatori prescelti, e l'eventuale periodo preparatorio applicabile di cui dispone il prodotto per raggiungere la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - iv) le condizioni alle quali si considera che gli approcci di investimento di cui al paragrafo 2 contribuiscano all'obiettivo connesso alla sostenibilità;
 - (b) i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 3, che non devono superare le due pagine, e delle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 4, che non devono superare una pagina;
 - (d) l'articolo 11, paragrafo 1, precisando i dettagli della presentazione delle informazioni da comunicare, che non devono superare le due pagine.

Articolo 19 quater

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Le deleghe di potere di cui all'articolo 19 ter possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove opportuno, delle autorità europee di vigilanza, conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

^{*11} Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj).

^{*12} Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).";

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1286/2014

L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1286/2014 è così modificato:

- (1) al paragrafo 3, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, nonché le modalità di determinazione del rendimento;"

- (2) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera c bis) seguente:

"c bis) nel caso di un PRIIP che è un prodotto finanziario connesso alla sostenibilità quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2088, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto?", la sua classificazione conformemente all'articolo 7, 8 o 9 di detto regolamento e una descrizione del suo obiettivo, con gli indicatori pertinenti;"

- (3) il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 3

Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione

Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, è abrogato.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	4
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE.....	5
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	5
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	6
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	7
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	7
2.	MISURE DI GESTIONE.....	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	8
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	9
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	9
4.	DIMENSIONI DIGITALI	9
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	9

4.2.	Dati.....	10
4.3.	Soluzioni digitali	12
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	12
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	12

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

1.2. Settore/settori interessati

Unione del risparmio e degli investimenti, Green Deal europeo, strategia per la finanza sostenibile

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il primo obiettivo generale è proteggere l'integrità del mercato unico della finanza sostenibile dell'UE mediante prescrizioni che attenuino i rischi di ecologismo di facciata, ed essere più d'aiuto agli investitori affinché possano cogliere le opportunità offerte dai prodotti finanziari legati alla sostenibilità. Il secondo obiettivo generale è rafforzare la competitività del settore finanziario europeo garantendo condizioni in grado di agevolare le attività imprenditoriali e approfondendo il mercato unico dei prodotti finanziari legati alla sostenibilità, così da convogliare con efficacia capitali verso la prosperità sostenibile dell'Europa. Nel complesso questo dovrebbe garantire che il potenziale del mercato unico europeo per la finanza sostenibile sia sfruttato meglio, in modo da contribuire a finanziare la transizione verso la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

Il primo obiettivo specifico consiste nel semplificare e ridurre gli obblighi amministrativi in materia di sostenibilità imposti dal regolamento SFDR ai partecipanti ai mercati finanziari, nonché nel rendere più coerente il quadro per le loro esigenze operative. Il secondo obiettivo specifico è migliorare la capacità degli investitori finali di comprendere e confrontare i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità. Gli obiettivi specifici affrontano i principali problemi individuati per i partecipanti ai mercati finanziari da un lato e per gli investitori dall'altro, che vedono limitata la loro capacità di, rispettivamente, progettare prodotti finanziari e mobilitare in modo efficiente ed efficace i corrispondenti investimenti a favore della sostenibilità, della competitività e di altri obiettivi strategici dell'UE.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si presume che i partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori interessati agli investimenti sostenibili trarranno beneficio da una classificazione semplice per tutti i prodotti con obiettivi e caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG), accompagnata da un insieme comune di norme relative alle asserzioni ESG nelle denominazioni, nelle comunicazioni di marketing e nella distribuzione di tali prodotti. Le categorie raggrupperebbero di fatto i prodotti finanziari ESG in tre gruppi, a seconda degli obiettivi e dei livelli di ambiziosità. Gli investitori finali sarebbero in grado di comprendere meglio se un prodotto finanziario è incentrato sul

contribuito a un obiettivo di sostenibilità/costituito in gran parte da attivi sostenibili, se mira ad aiutare le imprese a passare a pratiche più sostenibili o se integra strategie ESG più ampie o più snelle. I criteri alla base delle categorie garantirebbero prestazioni ESG minime armonizzate, in particolare contro i rischi ritenuti inaccettabili dalla maggior parte degli investitori attenti alla sostenibilità, proteggendoli così maggiormente dai rischi di ecologismo di facciata. Il regolamento sarebbe più chiaro e più semplice da applicare rispetto ad oggi, con costi inferiori e meno rischi di sovraregolamentazione a livello nazionale. I costi iniziali una tantum dovrebbero inoltre essere compensati dalla riduzione generale degli oneri, che dovrebbe far scendere i costi ricorrenti nel medio e lungo termine. Nel complesso gli effetti previsti sono il rafforzamento dell'integrità e della portata del mercato unico della finanza sostenibile dell'UE e l'allocazione più efficiente del capitale in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici e generali, la Commissione collaborerebbe in particolare con le autorità europee di vigilanza (AEV) e la piattaforma sulla finanza sostenibile attraverso processi consolidati già in essere, al fine di analizzare:

i costi sostenuti dal settore: le autorità di vigilanza potrebbero esaminare e valutare i costi di attuazione connessi al nuovo sistema di classificazione al più tardi 3 anni dopo l'inizio della sua attuazione. La valutazione potrebbe anche monitorare i risparmi derivanti dalla riduzione delle informazioni comunicate;

possibili casi di ecologismo di facciata sui mercati dell'UE: avvalendosi dei processi esistenti, le autorità di vigilanza potrebbero continuare a monitorare periodicamente i casi di ecologismo di facciata, a vigilare sulle asserzioni di sostenibilità dei prodotti e a condurre indagini periodiche presso gli investitori per meglio valutare l'efficacia del regolamento SFDR riveduto quale strumento per combattere l'ecologismo di facciata e garantire che gli investitori dispongano di dati utili a prendere le loro decisioni;

flussi di capitali verso investimenti sostenibili: sulla base dei lavori della piattaforma sulla finanza sostenibile volti a monitorare i flussi di capitali verso gli investimenti sostenibili, a pochi anni dall'inizio dell'attuazione del regime potrebbe essere effettuata un'analisi mirata per valutare in che misura il sistema di classificazione, unitamente alle informative semplificate, abbia contribuito a stimolare i finanziamenti a favore di attività economiche e progetti sostenibili e a ridurre i costi del capitale collegati.

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁸⁵;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

⁸⁵ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo, l'entrata in applicazione del quadro riveduto in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari sarebbe preceduta da un periodo di attuazione e di preparazione. Il passaggio alle nuove norme sarebbe agevolato dal fatto che le proposte si basano in larga misura su prassi di mercato e orientamenti normativi esistenti e prevedono un periodo preparatorio supplementare per i prodotti finanziari che non sono soggetti a tali orientamenti.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Il regolamento SFDR nella sua forma iniziale ravvisava la necessità di un quadro comune coerente per l'informativa sulla sostenibilità dei prodotti finanziari nell'UE, obiettivo che rimane pienamente valido e gode di ampio sostegno da parte dei portatori di interessi. Senza un'azione a livello dell'Unione per rivedere l'attuale regime, le difficoltà individuate persisterebbero sotto forma di complessità indebita e scarsa chiarezza per quanto riguarda le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari disponibili, con ripercussioni negative sulla loro credibilità e diffusione.

Per superare questi problemi e migliorare l'efficacia e l'efficienza del mercato unico dei prodotti finanziari sostenibili occorre semplificare e adeguare il quadro vigente in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, operazione che può essere effettuata in modo coerente ed efficace solo a livello dell'UE. Per contro, gli interventi degli Stati membri potrebbero affrontare solo alcuni dei problemi individuati, ma con il rischio di frammentazione del mercato unico (livelli di trasparenza diversi nei vari mercati nazionali, crescenti disparità nella fiducia degli investitori nei prodotti ESG nei diversi Stati membri, rischi di aumento degli ostacoli e delle difficoltà per i partecipanti al mercato transfrontaliero e ulteriori limiti alla comparabilità dei prodotti in tutto il mercato unico).

L'azione a livello dell'UE volta a garantire semplificazioni uniformi e un'impostazione condivisa delle caratteristiche ESG dei prodotti finanziari, accompagnata da soluzioni alle problematiche relative ai dati ESG, favorisce un processo più armonizzato, efficace, efficiente e coerente in tutto il mercato unico e sostiene i più ampi obiettivi strategici dell'Unione. In breve l'azione a livello dell'UE favorirebbe il corretto funzionamento del mercato unico della finanza sostenibile e contribuirebbe altresì a migliorare la trasparenza nei confronti degli investitori in tutta l'Unione, consentendo loro di partecipare ai mercati dei capitali dell'UE in generale, in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Gli insegnamenti tratti in relazione ad alcune delle sfide poste dalle norme vigenti possono essere sintetizzati come segue: è necessario i) garantire un calendario di attuazione coerente delle modifiche aggiornate, ii) introdurre norme e concetti più

chiari, semplici e proporzionati a vantaggio dei partecipanti ai mercati finanziari e degli investitori, iii) formalizzarli e integrarli in un quadro di categorie di prodotti, per rendere più facile la classificazione dei prodotti disponibili, e iv) garantire che i concetti, le norme e le possibili categorie oggetto della revisione si basino sui dati ESG disponibili e/o che possono essere stimati in modo attendibile.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La revisione persegue l'obiettivo di contribuire a mobilitare fondi a favore delle opportunità competitive insite nella transizione verde e di altre priorità strategiche in evoluzione, in linea con gli obiettivi dell'Unione. Può quindi allentare la pressione sui fondi pubblici, che faticano sempre di più a far fronte a priorità nuove e concorrenti, per finanziare gli obiettivi di sostenibilità e mobilitare risorse a tal fine. In base ai criteri per le categorie di prodotti sono inoltre incoraggiati coinvestimenti specifici nei programmi finanziari dell'UE pertinenti.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/A

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2027 al 2028
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

<https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/A

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/A

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/A

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/A

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/A

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

N/A

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

N/A

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetto interessato dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categoria
Articolo 3	Trasparenza riguardo alle politiche sui rischi di sostenibilità relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità	Partecipanti ai mercati finanziari		Dati
Articolo 6	Trasparenza riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per tutti i prodotti finanziari	Partecipanti ai mercati finanziari	Pubblicazione	Dati
Articolo 6 bis	Trasparenza volontaria riguardo all'integrazione di fattori di sostenibilità nell'informativa precontrattuale per i prodotti non classificati come prodotti finanziari connessi alla sostenibilità	Partecipanti ai mercati finanziari	Pubblicazione	Dati
Articolo 7, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 3	Trasparenza riguardo al rispetto dei criteri per i prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità	Partecipanti ai mercati finanziari	Pubblicazione	Dati

Articolo 9 bis	Trasparenza per i prodotti che combinano più prodotti finanziari classificati	Partecipanti ai mercati finanziari	Pubblicazione	Dati
Articolo 10	Trasparenza sui siti web riguardo ai prodotti finanziari connessi alla sostenibilità	Partecipanti ai mercati finanziari	Pubblicazione	Dati
Articolo 11	Trasparenza nelle relazioni periodiche circa i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità	Partecipanti ai mercati finanziari	Pubblicazione	Dati
Articolo 12 bis	Dati e stime	Partecipanti ai mercati finanziari	Identificazione	Dati
Articolo 13	Comunicazioni di marketing	Partecipanti ai mercati finanziari	Identificazione	Dati
Articolo 18 bis	Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo	Partecipanti ai mercati finanziari	Relazioni	Dati

4.2. Dati

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Norma e/o specifica (se del caso)
Dati sui rischi di sostenibilità per soggetti/prodotti	Articoli 3 e 6	N/A
Dati sui fattori di sostenibilità per i prodotti non classificati	Articolo 6 bis	In funzione delle norme settoriali in materia di informativa precontrattuale
Dati sul rispetto dei criteri per i prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità	Articolo 7, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 3; articolo 10; articolo 11, paragrafo 2	Modelli da specificare nelle misure di esecuzione
Dati sui prodotti che combinano più prodotti finanziari classificati	Articolo 9 bis	N/A

Dati su fonti e stime utilizzate per accertare il rispetto dei criteri per i prodotti classificati	Articolo 12 bis	N/A
Dati trasmessi al punto di accesso unico europeo	Articolo 18 bis	Adeguamento dell'ambito di applicazione e delle tempistiche della prescrizione vigente, da specificare nelle norme tecniche di attuazione

Allineamento con la strategia europea per i dati

Il regolamento riveduto relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari sosterrà gli obiettivi generali della strategia europea per i dati in quanto mira a garantire che gli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari siano decisamente semplificati rispetto al quadro esistente. Rispetto al regolamento attuale, che copre una gamma di prodotti più ampia e un maggior numero di elementi di informazione (e servizi), le future norme farebbero affidamento su un minor numero di elementi d'informazione per i prodotti nella cui progettazione sono integrati o inclusi elementi ESG. Sarebbero razionalizzati anche il ricorso a piattaforme digitali di raccolta, trattamento e distribuzione dei dati pertinenti e l'uso di strumenti interni di gestione dei dati digitali da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. Per quanto riguarda gli investitori e il loro utilizzo di strumenti digitali di ricerca e confronto, l'informativa si focalizzerebbe sugli elementi d'informazione più significativi, facilitando l'accessibilità (e la comparabilità) dei dati fondamentali. Sarebbe agevolato l'uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte sia dei partecipanti ai mercati finanziari (che preparano i dati sui prodotti) che degli investitori (che fruiscono dei dati sui prodotti), conformemente alle prescrizioni e ai parametri di rischio del regolamento sull'IA. Per razionalizzare la raccolta e il trattamento dei dati, le modifiche sono commisurate a quelle introdotte nell'ambito delle semplificazioni del pacchetto "Omnibus I" per i dati sulla sostenibilità delle imprese. È inoltre adeguata di conseguenza la marcatura digitale dei dati del regolamento SFDR a livello di soggetto, introdotta dall'articolo 18 bis sul punto di accesso unico europeo (ESAP) per agevolare la pubblicazione di informazioni rivolte agli investitori che siano leggibili meccanicamente.

Allineamento con il principio "una tantum"

I dati richiesti per le finalità specifiche definite per i prodotti finanziari connessi alla sostenibilità classificati ai sensi del regolamento SFDR riveduto saranno in gran parte riutilizzabili per le diverse finalità (ovverosia le informative precontrattuali e le relazioni periodiche per i siti web dei partecipanti ai mercati finanziari). I dati richiesti serviranno principalmente a garantire: a) indicatori misurabili per dimostrare che una quota sufficiente degli investimenti dei prodotti finanziari è in linea con gli obiettivi o le caratteristiche di sostenibilità dichiarati e b) il rispetto di una serie di esclusioni prevalentemente binarie riguardanti settori e attività in cui i prodotti non possono investire. La scelta dei dati per la prima finalità dipenderebbe in larga misura da come i partecipanti ai mercati finanziari hanno impostato i prodotti, mentre per la seconda finalità si tratterebbe principalmente di una semplice spiegazione atta a dimostrare l'assenza di investimenti in attività escluse. Inoltre le norme rivedute formalizzano e stabiliscono obblighi di trasparenza riguardo all'uso delle stime, principalmente ai fini del primo requisito, e disciplinano il ricorso a fornitori esterni di dati. I flussi di dati semplificati ne facilitano la reperibilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riutilizzabilità e consentono di soddisfare standard di elevata qualità.

Flussi di dati

Tipo di dati	Riferimento alla/e prescrizione/i	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Dati sui rischi di sostenibilità per soggetti/prodotti	Articoli 3 e 6	Partecipanti ai mercati finanziari	Investitori, grande pubblico	Al momento dell'aggiornamento delle informazioni/della messa a disposizione di prodotti finanziari	
Dati sui fattori di sostenibilità per i prodotti non classificati	Articolo 6 bis	Partecipanti ai mercati finanziari	Investitori, grande pubblico	Al momento della messa a disposizione di prodotti finanziari	
Dati sul rispetto dei criteri per i prodotti finanziari classificati come connessi alla sostenibilità	Articolo 7, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 3; articolo 10; articolo 11, paragrafo 2	Partecipanti ai mercati finanziari	Investitori, grande pubblico	Al momento della messa a disposizione di prodotti finanziari	
Dati sui prodotti che combinano più prodotti finanziari classificati	Articolo 9 bis	Partecipanti ai mercati finanziari	Investitori, grande pubblico	Al momento della messa a disposizione di prodotti finanziari	
Dati su fonti e stime utilizzate per accertare il rispetto dei criteri per i prodotti classificati	Articolo 12 bis	Partecipanti ai mercati finanziari	Investitori	Richiesta dell'investitore	
Dati trasmessi al punto di accesso unico europeo	Articolo 18 bis	Partecipanti ai mercati finanziari	Investitori, grande pubblico	Pubblicazione a cura del partecipante ai mercati finanziari	

4.3. Soluzioni digitali

N/A, oltre all'adeguamento dell'obbligo di trasmettere i dati pertinenti al punto di accesso unico europeo (già previsto nel quadro esistente).

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/A, oltre all'adeguamento dell'obbligo di trasmettere i dati pertinenti al punto di accesso unico europeo (già previsto nel quadro esistente).

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

In generale, le prescrizioni in materia di dati di cui al regolamento SFDR riveduto sono sostenute dalle misure previste a sostegno della disponibilità digitale delle informazioni societarie sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE e del regolamento (UE) 2020/852⁸⁶. La Commissione elaborerà inoltre modelli di informativa nelle misure di esecuzione attese per i flussi di dati di base previsti per i prodotti finanziari classificati a norma del presente regolamento.

⁸⁶ Comprese quelle elencate al punto 4.5 della scheda finanziaria e digitale legislativa di cui all'allegato del documento COM(2025) 81 final.